




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2629-A

Misure urgenti per la realizzazione delle opere pubbliche
e la digitalizzazione del Paese

(Conversione in legge del D.L. 133/2014)

N. 149 – 21 ottobre 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2629-A

Misure urgenti la realizzazione delle opere
pubbliche e la digitalizzazione del Paese

(Conversione in legge del D.L. 133/2014)

N. 149 – 21 ottobre 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

ARTICOLO 1, COMMA 2, SECONDO PERIODO (EMENDAMENTO 1.80)	9
TRATTA FERROVIARIA APPENNINICA APICE - ORSARA.....	9
ARTICOLO 1, COMMA 6, EMENDAMENTO 1.74	10
AVVALIMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A.....	10
ARTICOLO 1, COMMA 8-BIS (EMENDAMENTO 1.122)	11
IMPIEGO DI RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TRATTA FERROVIARIA NAPOLI - BARI.....	11
ARTICOLO 1, COMMA 10, ULTIMO PERIODO ED ARTICOLO 4, COMMA 5 (EMENDAMENTO 1.121 MINNUCCI)	11
ESECUZIONE DI OPERE VOLTE ALL'ELIMINAZIONE DI PASSAGGI A LIVELLO	11
ARTICOLO 1 COMMA 10-BIS (EMENDAMENTO 1.74)	13
PIANO DI AMMODERNAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA	13
ARTICOLO 1, COMMA 11-BIS-COMMA 11-QUATER, [EMENDAMENTO 1.127 (NUOVA FORMULAZIONE)]	13
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARIFFE AEROPORTUALI	13
ARTICOLO 3, COMMI DA 1 A 9	15
SBLOCCO DI OPERE INDIFFERIBILI, URGENTI E CANTIERABILI.....	15
ARTICOLO 4, COMMA 9-BIS	16
ULTERIORI ANTICIPAZIONE DI SOMME PER IL PAGAMENTO DI DEBITI PREGRESSI.....	16
ARTICOLO 4, COMMA 9-TER (EMENDAMENTO 4.52)	17
ULTERIORI NORME PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI DEGLI ENTI TERRITORIALI.....	17
ARTICOLO 4, COMMA 9-QUATER (EMENDAMENTO 4.53)	17
DEROGA AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME.....	17
ARTICOLO 4, COMMI 4-BIS E 4-TER, (EMENDAMENTO 4.28)	18
LAVORI DELLE RETI DELLA AREE METROPOLITANE.....	18
ARTICOLO 4-BIS (EMENDAMENTO 4.77)	19
PUBBLICAZIONE DI DATI	19

ARTICOLO 5 (EMENDAMENTI 5.40, 5.28, 5.23 E 5.25 NUOVA FORMULAZIONE)	19
INFRASTRUTTURE STRATEGICHE AFFIDATE IN CONCESSIONE	19
ARTICOLO 5-BIS (EMENDAMENTO 5.05)	20
ASSE AUTOSTRADALE REGGIOLO - FERRARA	20
ARTICOLO 6, COMMA 1	22
AGEVOLAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA A BANDA ULTRALARGA	22
ARTICOLO 6 COMMA 3 BIS (EMENDAMENTO 6.42)	23
INFRASTRUTTURE DI RETI PUBBLICHE DI COMUNICAZIONE.....	23
ARTICOLO 6 COMMA 5-BIS (SUBEM. 0.6.55.45 NUOVA FORMULAZIONE)	23
OCCUPAZIONE DI AREE O BENI IMMOBILI PUBBLICI PER RETI DI COMUNICAZIONE	23
ARTICOLO 6-BIS (ART. AGGIUNT. 6.06)	24
SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE FEDERATO DELLE INFRASTRUTTURE.....	24
ARTICOLO 7	25
NORME IN MATERIA DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE.....	25
ARTICOLO 7, COMMI DA 9-TER A 9-SEXIES	26
STATO DI EMERGENZA PER CALAMITÀ NATURALI	26
ARTICOLO 7 COMMA 9-SEPTIES	27
INTERVENTI PER I TERRITORI COLPITI DA CALAMITÀ DEL 2009	27
ARTICOLO 7 COMMA 9-OCTIES	28
INTERVENTI PER I TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 2012 IN CALABRIA E BASILICATA	28
ARTICOLO 8 (EMENDAMENTO 8. 28)	29
TERRE E ROCCE DA SCAVO	29
ARTICOLO 9 COMMA 2-BIS (EMENDAMENTO 9.18)	29
MUTUI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA.....	29
ARTICOLO 10, COMMA 1	29
POTENZIAMENTO DELL'OPERATIVITÀ DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.....	29
ARTICOLO 10, COMMA 2-BIS (EMENDAMENTO 10.45)	30
POTENZIAMENTO DELL'OPERATIVITÀ DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.....	30

ARTICOLO 15-BIS, EMENDAMENTO 15.01	31
ACCESSO AI FINANZIAMENTI PER LE COOPERATIVE.....	31
ARTICOLO 15-BIS (EMENDAMENTO 15.010)	31
CESSIONE DI CREDITI DI IMPRESA.....	31
ARTICOLO 16, COMMA 2-BIS	32
PRESTAZIONI SANITARIE NELLA REGIONE SARDEGNA.....	32
ARTICOLO 16-BIS	32
ACCESSI SU STRADE A GESTIONE ANAS	32
ARTICOLO 16-TER	33
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI METROPOLITANE IN ESERCIZIO.....	33
ARTICOLO 17	34
SEMPLIFICAZIONI ED ALTRE MISURE IN MATERIA EDILIZI.....	34
ARTICOLO 17, COMMA 1 (EMENDAMENTO 17.195)	34
COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI.....	34
ARTICOLO 17 COMMA 2-QUATER (EMENDAMENTO 17.40)	35
ALIQUOTA IVA PER LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA	35
ARTICOLO 19, COMMA 2-BIS (EMENDAMENTO 19.2)	36
ESENZIONE DA OGNI IMPOSTA DEGLI ACCORDI DI RIDUZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE	36
ARTICOLO 20, COMMA 4, LETTERA C)-BIS	36
IMMOBILI INPS.....	36
ARTICOLO 20, COMMA 4-BIS	37
DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE	37
ARTICOLO 20, COMMA 4-TER	38
AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER ATTI DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE	38
ARTICOLO 20, COMMA 4 QUINQUIES, (EMENDAMENTO 20.23)	38
DISMISSIONE DI IMMOBILI PUBBLICI.....	38
ARTICOLO 21	39
MISURE PER L'INCENTIVAZIONE DEL MERCATO IMMOBILIARE.....	39

ARTICOLO 22	40
CONTO TERMICO	40
ARTICOLO 22 <i>BIS</i>, (EMENDAMENTO 22.03)	41
ESCLUSIONE DEGLI ENTI LOCALI E DELLE SCUOLE DALLA RIDEFINIZIONE DEGLI INCENTIVI FOTOVOLTAICI	41
ARTICOLO 26	42
SEMPLIFICAZIONI ED ALTRE MISURE IN MATERIA EDILIZIA	42
ARTICOLO 27	42
PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'INAIL	42
ARTICOLO 28, COMMA 8-<i>BIS</i>	43
ACCORDI BILATERALI DEL TRASPORTO AEREO	43
ARTICOLO 30-<i>BIS</i> (ART. AGGIUNT. 30.02)	43
REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELLE CITTÀ DI IDENTITÀ	43
ARTICOLO 32-<i>BIS</i> (EMENDAMENTO 32.017)	44
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO	44
ARTICOLO 33, COMMI 13-<i>BIS</i>-13-<i>QUATER</i>	45
COMPRESORIO BAGNOLI-COROGGIO	45
ARTICOLO 33-<i>BIS</i> (ARTICOLO AGGIUNTIVO 33.08 NUOVA FORMULAZIONE)	46
BONIFICA DA AMIANTO DA REALIZZARE NEI TERRITORI DI CASALE MONFERRATO	46
ARTICOLO 34, COMMI DA 7 A 7-<i>TER</i> (EMENDAMENTO 34.46 DALLAI)	47
BONIFICA DI SITI INQUINATI	47
ARTICOLO 34, COMMA 7-<i>BIS</i>	48
PROCEDURE IN MATERIA DI BONIFICA DI SITI CONTAMINATI	48
ARTICOLO 34, COMMA 10-<i>BIS</i>	49
PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LE OPERAZIONI DI BONIFICA	49
ARTICOLO 34, COMMA 10-<i>TER</i>	50
CURRICULUM DEL SOGGETTO AFFIDATARIO	50
ARTICOLO 35	50
REALIZZAZIONE SU SCALA NAZIONALE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	50

ARTICOLO 36, COMMI 1 E 2	52
MISURE A FAVORE DEGLI INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE REGIONI PER LA RICERCA DEGLI IDROCARBURI	52
ARTICOLO 36, COMMA 2-BIS	53
DESTINAZIONE AI COMUNI DELLA LINEA DI COSTA DI QUOTA DEI PROVENTI FISCALI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE <i>OFFSHORE</i>	53
ARTICOLO 36, COMMA 2-QUATER	54
MISURE DI SVILUPPO ECONOMICO NELLE REGIONI DI ESTRAZIONI DI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI	54
ARTICOLO 36-BIS (ARTICOLO AGGIUNT. 36.07 NUOVA FORMULAZ.)	55
CURRICULUM DEL SOGGETTO AFFIDATARIO	55
ARTICOLO 38	57
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ENERGETICHE NAZIONALI.....	57
ARTICOLO 38 COMMA 11-TER	58
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ENERGETICHE NAZIONALI.....	58
ARTICOLO 38 COMMA 11-QUINQUIES (EMENDAMENTO 38.177)	59
COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO.....	59
ARTICOLO 38-BIS	59
ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	59
ARTICOLO 39 (EM. 39.2)	60
INCENTIVI PER I VEICOLI A BASSE EMISSIONI.....	60
ARTICOLO 42, COMMI 14-BIS E 14-TER (EMENDAMENTO 42.37)	60
PUBBLICAZIONE DI DATI	60
ARTICOLO 42, COMMI DA 14-QUATER A 14-SEXIES (EMENDAMENTO 42.36 DEL GOVERNO)	61
DEBITI COMMERCIALI DELLA REGIONE SARDEGNA.....	61
ARTICOLO 42 BIS, (EMENDAMENTO 42.02)	62
AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI EDILIZIA SANITARIA	62
ARTICOLO 43, COMMA 3-BIS	62
SANZIONI PER GLI ENTI INADEMPIENTI AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO 2013	62
ARTICOLO 43 COMMA 5-BIS (EMENDAMENTO 43.30)	63

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2013	63
ARTICOLO 43, COMMA 5-TER (EMENDAMENTO 43.20).....	64
ULTERIORI ANTICIPAZIONE DI SOMME PER IL PAGAMENTO DI DEBITI PREGRESSI.....	64
ARTICOLO 43-BIS (EMENDAMENTO 43.024).....	64
APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL DECRETO ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	64
ARTICOLO 43-TER	64
REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DA PARTE DI ENTI DISCIOLTI PER INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ... 64	
PROFILI DI COPERTURA	65
ARTICOLO 3, COMMI 12-BIS E 12-TER (EMENDAMENTO BORGHI 3.43).....	65
COMPLETAMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI VIABILITÀ PER L'INTEGRALE ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE ITALIA-FRANCIA	65
ARTICOLO 3, COMMI 12-QUATER E 12-QUINQUIES (EMENDAMENTO BORGHI 3.55)	66
FUNZIONAMENTO DELL' AUTOSTRADA FERROVIARIA ALPINA (AFA) ATTRAVERSO IL TUNNEL DEL FREJUS	66
ARTICOLO 4, COMMA 4-BIS (EMENDAMENTO DORINA BIANCHI 4.28).....	67
FONDO PER LE AREE METROPOLITANE.....	67
ARTICOLO 6, COMMA 5-SEPTIES (EMENDAMENTO COPPOLA 6.43 NUOVA FORMULAZIONE)	67
PROGRAMMA STRATEGICO NAZIONALE PER LA BANDA ULTRALARGA	67
ARTICOLO 9, COMMA 2-QUINQUIES (EMENDAMENTO MALPEZZI 9.19)	68
RIFINANZIAMENTO DELL' AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI DI EDILIZIA E ACQUISIZIONE ATTREZZATURE DA PARTE DELLE ACCADEMIE.....	68
ARTICOLO 32-BIS, COMMA 2 (EMENDAMENTO RELATORE 32.017)	69
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO	69
ARTICOLO 34, COMMA 7-TER (EMENDAMENTO DALLAI 34.46).....	70
MISURE URGENTI IN MATERIA DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI SITI CONTAMINATI.....	70
ARTICOLO 36, COMMA 2-TER (EMENDAMENTO LA RELATRICE 36.29).....	70
DESTINAZIONE DI SOMME VERSATE ALL'ENTRATA IN MATERIA DI AMBIENTE.....	70
ARTICOLO 42, COMMA 14-QUINQUIES (EMENDAMENTO GOVERNO 42.36)	71
RIDUZIONE DEBITI COMMERCIALI REGIONE SARDEGNA.....	71

ARTICOLO 43-TER (EMENDAMENTO GOVERNO 43.025) 71

MISURE FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI SCIOLTI A
SEGUITO DI INFILTRAZIONI E/O CONDIZIONAMENTO DA PARTE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 71

PREMESSA

Il provvedimento dispone la conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

La Commissione Bilancio ha già esaminato il testo iniziale del provvedimento, esprimendo su di esso il prescritto parere in data 15 ottobre 2014.

Si ricorda che il parere favorevole della Commissione Bilancio è stato subordinato all'accoglimento di una serie di condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione (*V. Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari - Commissione Bilancio: seduta del 15 ottobre 2014*).

Successivamente la Commissione di merito (Ambiente) ha apportato modifiche al testo¹, che sono oggetto della presente Nota.

Si ricorda che il testo iniziale è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Tra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito solo alcuni sono corredati di relazioni tecniche, di cui si dà conto nella presente Nota.

Si ricorda inoltre che, nel corso dell'esame del testo iniziale presso la Commissione Bilancio, il Ministero dell'economia ha trasmesso note tecniche della Ragioneria Generale dello Stato e del Dipartimento delle finanze (*V. Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari - Commissione Bilancio: seduta del 9 ottobre 2014 – allegati 3 e 4*), anch'esse utilizzate ai fini dell'analisi.

Si esaminano, di seguito, le modifiche introdotte dalla Commissione di merito aventi rilievo sotto il profilo finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, comma 2, secondo periodo (emendamento 1.80)

Tratta ferroviaria appenninica Apice - Orsara

Il testo iniziale prevede (articolo 1, comma 2, secondo periodo) che il Commissario per la realizzazione della tratta ferroviaria Napoli-Bari, al fine di ridurre i costi di realizzazione dell'opera, con particolare riferimento alla tratta appenninica Apice-Orsara, rielabori i progetti anche già approvati ma non ancora appaltati.

¹ Commissione Ambiente: sedute del 13, 14, 15, 16 e 17 ottobre 2014.

Nel corso dell'esame del testo iniziale presso la Commissione Bilancio, il Governo ha precisato che l'opera non è, allo stato, interamente finanziata ed ha fornito i dati finanziari relativi alle singole tratte (costo, disponibilità e "fabbisogno residuo") come risultanti dal Contratto di programma 2012-2016-parte Investimenti sottoscritto tra RFI e il Ministero delle infrastrutture dei trasporti. Con particolare riguardo alla tratta Apice - Orsara, la nota evidenzia un costo di 2.686 milioni di euro, una disponibilità di 768 milioni di euro ed un "fabbisogno residuo" di 1.918 milioni di euro.

La norma integra l'articolo 1, comma 8, secondo periodo, prevedendo che nell'ambito dell'attività di rielaborazione dei progetti già approvati ma non ancora appaltati (prevista - nel testo originario della disposizione - in capo al Commissario per la realizzazione della linea ferroviaria Napoli-Bari) sia fatta salva la previsione progettuale della stazione di superficie lungo la tratta appenninica Apice-Orsara.

Al riguardo andrebbe chiarito se dalla modifica in esame - che richiama la previsione di una stazione ferroviaria di superficie - possa derivare un incremento degli oneri indicati nella documentazione del Ministero dell'economia con riferimento agli interventi sulla tratta appenninica Apice-Orsara.

ARTICOLO 1, comma 6, emendamento 1.74

Avvalimento dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A

L'art. 1, comma 6, nel testo originario del provvedimento in esame prevede che il Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari², al fine di gestire i rapporti con i territori interessati per una migliore realizzazione delle opere possa avvalersi a titolo gratuito - nell'ambito di una apposita convenzione firmata dal Ministro delle infrastrutture - dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Sul punto si evidenzia che nel corso dell'esame del testo originario del provvedimento in V Commissione, il Governo, nella nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato depositata³ in risposta alle osservazioni formulate, ha confermato che l'avvilimento della suddetta Agenzia da parte del Commissario non comporta oneri, neanche indiretti, per la finanza pubblica e non incide sull'efficienza operativa della medesima Agenzia. Si evidenzia, altresì, che nel testo del Parere favorevole con condizioni⁴ approvato in V commissione sul testo originario del provvedimento, si prende atto dei chiarimenti forniti sul punto dal Governo.

² Di cui si prevede la nomina per la durata di due anni all'art. 1, comma 1.

³ In data 9 ottobre 2014.

⁴ In data 15 ottobre 2014.

La norma approvata in commissione di merito sostituisce il comma 6 con un nuovo testo. La nuova disposizione prevede che con apposita convenzione fra il Ministro delle infrastrutture e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., il Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari si avvalga, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della predetta Agenzia per favorire la informazione, il coinvolgimento ed i rapporti con i territori interessati, ai fini della migliore realizzazione dell'opera.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare preso atto, anche con riguardo al nuovo testo in esame, che l'avvalimento da parte del Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. verrà effettuato in condizioni di neutralità finanziaria.

ARTICOLO 1, comma 8-bis (emendamento 1.122)

Impiego di risorse per la realizzazione della tratta ferroviaria Napoli - Bari

La norma autorizza il Commissario per la realizzazione della tratta ferroviaria Napoli–Bari a richiedere i trasferimenti di cassa, per non incorrere nei limiti del patto di stabilità interno, a valere sulle risorse di competenza nazionale in via prioritaria e, in via successiva, a valere sulle risorse di competenza regionale, che insieme concorrono a determinare la copertura finanziaria dell'opera.

Al riguardo, stante la formulazione letterale della norma, andrebbe escluso che il meccanismo di utilizzo dei finanziamenti regionali indicato dal testo possa pregiudicare il rispetto dei limiti del patto di stabilità interno.

ARTICOLO 1, comma 10, ultimo periodo ed ARTICOLO 4, comma 5 (emendamento 1.121 Minnucci)

Esecuzione di opere volte all'eliminazione di passaggi a livello

Le norme integrano il testo dall'articolo 10, comma 1 stabilendo che agli enti locali che hanno sottoscritto, entro il 31 dicembre 2013, apposite convenzioni con la società RFI

Spa per l'esecuzione di opere volte all'eliminazione di passaggi a livello è concesso di escludere dal computo del patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015 le spese da essi sostenute per la realizzazione di tali interventi, a condizione che la società RFI Spa disponga dei relativi progetti esecutivi, di immediata cantierabilità, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente viene riformulato l'articolo 4, comma 5 che nel testo originario del decreto legge escludeva dai vincoli del patto di stabilità interno degli enti territoriali un importo di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per l'anno 2015 se destinato ai pagamenti relativi a debiti in conto capitale, sostenuti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. La riformulazione riduce la misura dei pagamenti effettuabili a 195 milioni per l'anno 2014 e a 95 milioni per l'anno 2015. Se ne ricava che le somme messe a disposizione per il perseguimento delle finalità in oggetto ammontano a 5 milioni di euro per il 2014 e a 5 milioni di euro per il 2015.

Al riguardo si osserva che la norma inserita all'articolo 1 non indica il limite delle spese che si intende escludere ai fini del computo del limite fissato dal patto di stabilità mentre la provvista fornita attraverso la modifica introdotta all'articolo 4, comma 5 fissa il limite finanziabile in 5 milioni di euro per il 2014 e a 5 milioni di euro per il 2015. Appare necessario che sia, dunque, chiarito, anche normativamente, che le spese che possono essere escluse in applicazione della norma di cui all'articolo 1, comma 10, non eccedano effettivamente tale importo.

Dovrebbe anche essere confermato quanto sembra implicito nel tenore letterale delle disposizioni ossia che le spese finanziate con la proposta in esame hanno la stessa natura di conto capitale di quelle definanziate onde escludere una dequalificazione della spesa.

Infine dovrebbe essere chiarito se il definanziamento di pagamenti disposto attraverso la modifica dell'articolo 4, comma 5, non interessi contratti che debbano in ogni caso essere onorati: qualora i pagamenti correlati a tali contratti non possano essere differiti lo storno di risorse disposto è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 1 comma 10-*bis* (emendamento 1.74)

Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria

La norma, espressamente finalizzata a rendere cantierabili nel breve termine opere di interesse pubblico nazionale o europeo nel settore ferroviario, demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la redazione, entro sei mesi dalla data di approvazione del provvedimento in esame, del “Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria”. Il Piano, che individua le linee ferroviarie da ammodernare, anche tramite l'impiego dei fondi della *Connecting Europe Facility*, è redatto in collaborazione con le associazioni di categoria del settore ed è reso tempestivamente pubblico, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale.

Al riguardo si osserva che, nel caso in cui la norma avesse carattere prescrittivo (e non ricognitivo o programmatico), andrebbero indicati i mezzi finanziari utilizzabili per l'attuazione del Piano di ammodernamento, considerato che la finalità di rendere le opere cantierabili nel breve termine presuppone l'effettiva disponibilità delle risorse.

Sul punto andrebbe quindi acquisita una valutazione del Governo.

In proposito il testo contiene un generico riferimento ai fondi UE della *Connecting Europe Facility* e non indica le risorse nazionali che dovrebbero essere messe a disposizione.

ARTICOLO 1, comma 11-*bis*-comma 11-*quater*, [emendamento 1.127 (nuova formulazione)]

Disposizioni in materia di tariffe aeroportuali

La norma prevede che:

- il modello tariffario e il livello dei diritti aeroportuali vengano elaborati entro 80 giorni dall'apertura della procedura di consultazione e vengano trasmessi all'Autorità di regolazione dei trasporti per la successiva approvazione entro i successivi 40 giorni. Decorsi tali termini la tariffa aeroportuale entra in vigore, fatti salvi i poteri dell'Autorità di sospendere il regime tariffario⁵. Per i contratti di programma vigenti e per la loro esecuzione resta ferma la disciplina in essi prevista sia in relazione al sistema di tariffazione, sia alla consultazione, salvo il rispetto del

⁵ Ai sensi dell'art. 80, comma 2, del DL n.1/2012, che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di violazione dei principi in materia di determinazione della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti e di inosservanza delle linee di politica economica e tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime tariffario istituito.

termine di centoventi giorni dall'apertura della procedura di consultazione per gli adeguamenti tariffari (comma 11-*bis*);

- in attuazione degli artt. 1, comma 5, e 11, comma 6, della DIR 2009/12/CE, la procedura per la risoluzione di controversie tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto non possa essere promossa quando riguarda il piano di investimento approvato dall'ENAC e le relative conseguenze tariffarie né quando il Piano di investimento risulta già approvato dalle competenti amministrazioni (comma 11-*ter*);

Le norme richiamate della direttiva DIR 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali, prevedono che la direttiva medesima lascia impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di applicare, nei confronti di qualsiasi gestore aeroportuale situato nel suo territorio, misure regolamentari supplementari che non siano incompatibili con la stessa o con altre disposizioni pertinenti del diritto comunitario. Dette misure possono comprendere misure di supervisione economica quali l'approvazione dei sistemi di tariffazione e/o dell'ammontare dei diritti, inclusi metodi di tariffazione basati sull'incentivazione o la regolamentazione dei massimali tariffari (art. 1, par. 5). Viene, inoltre, previsto che gli Stati membri provvedono affinché, con riguardo ai casi di disaccordo siano adottate misure al fine di: a) stabilire una procedura per la risoluzione delle controversie tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto; b) determinare le condizioni affinché una controversia possa essere sottoposta all'autorità di vigilanza indipendente. Quest'ultima, in particolare, respinge i reclami che reputa non opportunamente giustificati o adeguatamente documentati; c) fissare i criteri in base ai quali i casi di disaccordo sono valutati ai fini di una risoluzione (art. 11, par. 6).

- per consentire la prosecuzione degli interventi previsti nel piano di investimento degli aeroporti i cui contratti di programma risultano scaduti alla data del 31 dicembre 2014, i corrispettivi tariffari per il 2015 sono determinati applicando il tasso di inflazione programmata ai livelli tariffari in vigore per il 2014. Tali corrispettivi si applicano⁶ dal 1° gennaio 2015 fino alla entrata in vigore dei livelli tariffari determinati in applicazione dei modelli di tariffazione di cui al Capo II (Tutela dei consumatori) del DL n. 1/2012 (comma 11-*quater*).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerato il carattere ordinamentale della disposizione.

⁶ Previa informativa alla IATA ai fini dell'aggiornamento dei sistemi di biglietteria presso le agenzie di vendita dei titoli di viaggio.

ARTICOLO 3, commi da 1 a 9

Sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili

Le modifiche prevedono quanto segue:

- lo spostamento dell'opera relativa alla "Continuità interventi nuovo Tunnel del Brennero" dagli interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015 a quelli appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015.

In proposito si ricorda che la RT indicava un fabbisogno pari a 270 milioni di euro per l'opera indicata;

- con riferimento alle richieste di finanziamento inoltrate dagli enti locali relative agli interventi di cui al comma 2, lett. c), istruite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si stabilisce che siano finalizzate, nel limite massimo di 100 milioni di euro, a nuovi progetti di interventi, secondo le modalità indicate con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, con determinate priorità (relative, in particolare, alla qualificazione e manutenzione del territorio; riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico; messa in sicurezza antisismica degli edifici pubblici). Si stabilisce, inoltre, che restano esclusi dall'attribuzione di tali risorse i Comuni che non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica ad essi attribuiti;
- vengono aggiunte cinque nuove finalizzazioni all'utilizzo in via prioritaria delle risorse revocate e confluite al "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico";
- le risorse relative alla realizzazione degli interventi concernenti il completamento dell'asse strategico nazionale autostradale Salerno-Reggio Calabria di cui alla delibera del CIPE 3 agosto 2011, n. 62/2011 sono erogate direttamente alla società ANAS Spa, a fronte dei lavori già eseguiti;
- le opere elencate nell'allegato XI infrastrutture approvato, ai sensi dell'articolo 1 n. 443/2001 dal CIPE nella seduta del 1 agosto 2014, che siano già state precedentemente qualificate come opere strategiche da avviare nel rispetto dell'articolo 41 del DL n. 201/2011 e per le quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia stata indetta la conferenza di servizi, sono trasmesse in via prioritaria al CIPE, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione;
- in relazione agli interventi di adeguamento della strada statale n. 372 «Telesina» nonché del collegamento autostradale Termoli-San Vittore, sono annullate le procedure avviate e sono conseguentemente revocati i soggetti promotori. Le

funzioni di soggetto aggiudicatore degli interventi e gli obblighi che derivano dall'adempimento delle attività previste dai commi 2 e 6 del presente articolo sono rimessi alla competenza della società ANAS Spa, ferma restando la destinazione ai lavori di adeguamento della strada statale n. 372 delle risorse già assegnate a valere sui fondi per le aree sottoutilizzate, di cui alla delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011 esistenti e disponibili alla data del 30 giugno 2014.

Al riguardo con riferimento allo spostamento dell'intervento relativo al Tunnel del Brennero, andrebbe chiarito se il differimento possa modificare in qualche modo le previsioni di spesa in termini di cassa, già scontate nei saldi di finanza pubblica.

In merito agli interventi di adeguamento della strada statale n. 372 «Telesina», con particolare riferimento all'annullamento delle procedure avviate, alla revocazione dei soggetti promotori nonché all'assegnazione delle funzioni di soggetto aggiudicatore degli interventi e degli obblighi che derivano dall'adempimento delle attività previste dai commi 2 e 6 del presente articolo alla società ANAS Spa, andrebbe chiarito se da tali misure possano derivare esigenze finanziarie aggiuntive con riflessi negativi per la finanza pubblica.

ARTICOLO 4, comma 9-bis

Ulteriori anticipazione di somme per il pagamento di debiti pregressi

Le norme integrano l'articolo 13 del decreto legge n. 102/2013. Detto articolo reca disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali, stanziando, a tal fine, risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziato in forza del decreto legge n. 35/2013.

Le modifiche autorizzano la Cassa depositi e prestiti S.p.A. ad acquisire, comunque, le richieste di anticipazione di liquidità da parte degli enti locali non pervenute entro i termini stabiliti a causa di errori meramente formali relativi alla trasmissione telematica. Tale acquisizione ha lo scopo di consentire l'integrale attribuzione delle risorse aggiuntive autorizzate dal decreto legge n. 102/2013.

Al riguardo appare necessario acquisire conferma che la parziale riapertura dei termini per le richieste di anticipazioni non alteri le dinamiche di spesa già scontate ai fini dei tendenziali con riferimento agli interventi in esame.

ARTICOLO 4, comma 9-ter (emendamento 4.52)

Ulteriori norme per il pagamento dei debiti degli enti territoriali

Il comma 10 *bis* dell'articolo 1 del DL n.35 del 2013 disciplina il pagamento dei debiti fuori bilancio degli enti territoriali che presentavano i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità alla data del 31 dicembre 2012. La norma introdotta con il comma 9 *ter* integra il comma 10 *bis* prevedendo l'incremento degli stanziamenti iscritti nei bilanci dei suddetti enti, in conformità alla legislazione vigente, per il pagamento di debiti pregressi, comunque denominati.

Al riguardo andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo che la modifica introdotta non ampli la tipologia di debiti per il pagamento dei quali sono state disposte le risorse dall'articolo 13 del DL 31 agosto 2013, n. 102, richiamato dal predetto comma 10 *bis* dell'articolo 1 del DL n. 35 del 2013, il che potrebbe comportare una minore disponibilità nei pagamenti delle obbligazioni certe, liquide ed esigibili.

ARTICOLO 4, comma 9-quater (emendamento 4.53)

Deroga al patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome

Le norme stabiliscono che per l'anno 2014, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome, non rilevano i trasferimenti effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispettivi residui attivi degli enti locali, effettuati a valere sulla liquidità riveniente dalle disposizioni dei decreti-legge:

- 8 aprile 2013, n. 35;
- 31 agosto 2013, n. 102,
- 24 aprile 2014, n. 66.

Tali decreti legge recano, fra l'altro, norme per il pagamento dei debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni.

Al riguardo si osserva che le norme creano degli spazi finanziari per le regioni che potranno essere utilizzati per il finanziamento di altre spese. La norma appare dunque suscettibile di determinare effetti finanziari negativi sui saldi di fabbisogno ed indebitamento. Su tale aspetto andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

ARTICOLO 4, commi 4-*bis* e 4-*ter*, (emendamento 4.28)

Lavori delle reti delle aree metropolitane

Le norme stabiliscono che, per dare compiutezza alle funzioni delle aree metropolitane⁷, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è costituito un fondo supportato, in questa fase, dalle risorse di cui al comma 9 (già poste a copertura degli oneri recati dalle norme dell'intero articolo 4) ed in futuro da tutte le ulteriori risorse derivanti da leggi pluriennali di spesa e finalizzato alla continuità dei lavori delle reti delle aree metropolitane ed al supporto temporale delle specifiche esigenze di cassa (comma 4-*bis*).

Sono apportate modifiche all'articolo 1, comma 88 della legge n. 147/2013 il quale, attualmente, stabilisce che, al fine di accelerare gli interventi in aree urbane per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane, il CIPE individua gli interventi da revocare ai sensi dell'articolo 32, commi da 2 a 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, nonché quelli finanziati dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, sul sistema metropolitano che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati affidati con apposito bando di gara. Le risorse rivenienti dalle revoche di cui al periodo precedente confluiscono in apposita sezione del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e sono finalizzate dal CIPE con priorità per la metrotramvia di Milano-Limbiate, e per quelle di Padova e di Venezia. Le modifiche prevedono che le revoche possano riguardare anche gli interventi finanziati dal decreto legge n. 112/2008 (comma 4-*ter*).

Al riguardo, con riferimento alle norme recate dal comma 4-*bis*, appare necessario che sia chiarita la portata normativa della disposizione. Comunque si rileva, tra l'altro, che:

- le risorse recate dal comma 9, essendo poste a copertura di oneri derivanti da altre disposizioni, non possono essere poste a "supporto" del fondo;
- dal tenore letterale della norma non è possibile individuare l'articolazione temporale degli effetti della norma;
- andrebbe chiarito se il "supporto" fornito dalle "ulteriori risorse derivanti da leggi pluriennali di spesa" abbia natura programmatica o sia suscettibile di determinare effetti sostanziali.

Per quanto concerne le norme recate dal comma 4-*ter* non si hanno osservazioni da formulare dal momento che sembrerebbe prevedersi semplicemente un diverso utilizzo di

⁷ Individuate dalla legge n. 56/2014.

risorse già previste a legislazioni vigenti. Il Governo dovrebbe tuttavia escludere che la revoca degli interventi non possa riguardare somme oggetto di perenzione in quanto, in tale ipotesi, il riutilizzo di fondi determina effetti finanziari negativi.

ARTICOLO 4-*bis* (emendamento 4.77)

Pubblicazione di dati

Le norme stabiliscono che i dati relativi alle opere di cui agli articoli 1, 3 e 4 sono resi pubblici in formato aperto nel sito *internet* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Al riguardo appare preliminarmente necessario che sia definita l'esatta portata della disposizione. Non appare evidente, infatti, per quali dati si preveda l'obbligo di pubblicazione ed andrebbero acquisiti dal Governo chiarimenti in merito agli ipotizzabili carichi amministrativi.

ARTICOLO 5 (emendamenti 5.40, 5.28, 5.23 e 5.25 nuova formulazione)

Infrastrutture strategiche affidate in concessione

Le norme, nel testo originario, dispongono che i concessionari di tratte autostradali nazionali possano, entro il 31 dicembre 2014, proporre modifiche del rapporto concessorio anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse contigue, oppure tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Il concessionario predispone un nuovo piano economico finanziario per la stipula di un atto aggiuntivo o di un'apposita convenzione unitaria che devono intervenire entro il 31 agosto 2015. Il piano deve assicurare l'equilibrio economico finanziario, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti nelle originarie concessioni, degli interventi infrastrutturali ulteriori e per il mantenimento di un regime tariffario più favorevole per l'utenza. L'affidamento dei lavori, nonché delle forniture e dei servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

Le modifiche dispongono, tra l'altro:

- l'obbligo per la realizzazione degli investimenti già previsti nei vigenti atti di concessione anche in presenza di nuovi investimenti contenuti nei piani di

modifica, anche ricorrendo alle forme di defiscalizzazione previste dalla normativa vigente;

- le modalità di affidamento dei lavori ulteriori, nonché delle forniture e dei servizi ulteriori avvengano nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, a prescindere se il loro importo sia superiore alla soglia comunitaria;
- la destinazione degli introiti pubblici derivanti da canoni di concessioni autostradali di cui alle norme in esame ad interventi di manutenzione della rete stradale in gestione all'ANAS S.p.A., nonché ad alimentare il Fondo unico nazionale per il trasporto pubblico locale e, per finalità di investimenti e compensazioni ambientali, il Fondo di cui all'articolo 2 della L 97/1994.

Al riguardo, con riferimento alla defiscalizzazione prevista per i nuovi investimenti, si ricorda che alle misure analoghe, già presenti nell'ordinamento (ad esempio l'articolo 18 della L. 183/2011), non sono state associate variazioni negative di gettito tributario in quanto esse configurano una rinuncia ad un maggior gettito, in relazione alla chiara finalità di incentivare la costruzione di infrastrutture. Tale invarianza di effetti appare confermata solo nel caso in cui gli investimenti fossero perfettamente aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero realizzati in assenza delle norme in esame. Viceversa, qualora l'agevolazione fiscale determinasse uno spiazzamento di investimenti già programmati e i cui effetti fossero scontati nei saldi tendenziali di finanza pubblica, le misure in esame determinerebbero effetti di minor gettito fiscale. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto attiene alla destinazione degli introiti pubblici, derivanti da canoni di concessioni a specifiche finalità, andrebbero acquisiti elementi circa la loro attuale destinazione, al fine di valutare la sostenibilità per gli interventi che risultassero attualmente finanziati sulle medesime risorse.

ARTICOLO 5-*bis* (emendamento 5.05)

Asse autostradale Reggiolo - Ferrara

Le norme stabiliscono che l'asse autostradale che connette la A22, dal casello di Reggiolo-Rolo con la A13, al casello di Ferrara sud sia qualificata come infrastruttura di rilevanza strategica internazionale (comma 1).

Ciò avviene, come specificato dalla norma, in coerenza con il suo inserimento nell'intesa generale quadro sottoscritta da Governo e Regione Emilia-Romagna, e quindi all'interno del Programma infrastrutture strategiche.

A decorrere dal 2015, viene previsto il subentro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) alla Regione Emilia-Romagna nelle funzioni di concedente e conseguentemente in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla concessione di costruzione e gestione. Viene altresì previsto che il MIT e la società concessionaria adeguino la convenzione in essere alla disciplina procedurale vigente in materia di opere strategiche (comma 3).

Si prevede, infine, che la Regione Emilia-Romagna provveda conseguentemente a trasferire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la partecipazione finanziaria alla costruzione dell'opera (comma 4).

Al riguardo si rileva che risulterebbe possibile valutare gli eventuali effetti finanziari della disposizione in esame solo alla luce delle caratteristiche economiche e finanziarie della concessione oggetto di trasferimento. La complessità dell'operazione prospettata dovrebbe infatti essere valutata alla luce di una pluralità di aspetti quali, ad esempio, la sussistenza in capo alla Regione di oneri futuri inerenti alla concessione di costruzione e gestione dell'asse autostradale. Tali oneri, se esistenti, determinerebbero effetti negativi sul saldo netto da finanziare dal momento che gli oneri sarebbero trasferiti da un'amministrazione regionale ad una statale. Inoltre, nella misura in cui non fosse disposto il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie (la norma parla solo di trasferimento della partecipazione finanziaria) già utilizzate dalla regione per la amministrazione della concessione, lo Stato si troverebbe gravato di attività non precedentemente finanziate a carico del proprio bilancio e viceversa la regione disporrebbe di risorse altrimenti utilizzabili: in altre parole il maggior onere statale non verrebbe compensato da risparmi (o finanziamenti) di pari importo a carico della regione Emilia Romagna. Infine va rilevato, con riferimento ai risultati della gestione pregressa, che qualora la medesima risultasse deficitaria si avrebbe un accollo di poste passive a carico dello Stato che dovranno in futuro trovare un finanziamento.

ARTICOLO 6, comma 1

Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga

Le modifiche prevedono quanto segue:

- gli interventi siano realizzati sulla rete a banda ultralarga relativi alla rete di accesso attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente (anziché sulla rete fissa e mobile, su impianti wireless e via satellite, inclusi gli interventi infrastrutturali di *backhaul*), relativi all'accesso primario e secondario attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente;
- si conferma che siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non già previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti alla data di entrata in vigore della presente disposizione (anziché alla data del 31 luglio 2014, come indicato nel testo originario);
- con riferimento all'estensione del termine di completamento rispettivamente a 24 e a 30 mesi per gli investimenti superiori a 10 e a 50 milioni di euro, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, si stabilisce che deve essere, comunque, assicurata la connessione a tutti gli edifici scolastici nell'area interessata entro i primi dodici mesi. In tali casi, inoltre, i benefici sono estesi all'imposta sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive relative all'anno 2016;
- si stabilisce come condizione per accedere ai benefici che le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che l'investimento privato sia realizzato entro tre anni in caso di investimenti superiori a 50 milioni di euro;
- ai fini delle disposizioni in esame, vengono indicate le definizioni di: rete a banda ultralarga a 30 Mbit/s, rete a banda ultralarga a 100 Mbit/s e servizio a banda ultralarga;
- si prevede l'ammissione beneficio della costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica, armadi di terminazione ottica e tralicci. Non sono ammessi i costi per apparati tecnologici di qualunque natura;
- si stabiliscono alcuni adempimenti in capo agli investitore. Si stabilisce, inoltre, che entro il 30 aprile 2015 il Ministero dello sviluppo economico pubblica l'indicazione di tutte le aree oggetto di intervento privato con richiesta di contributo e di tutte le aree bianche rimanenti.

Al riguardo si ricorda che la RT riferita al testo originario affermava che il credito di imposta in esame a favore del soggetto privato che realizza l'investimento non comportava oneri per la finanza pubblica, atteso che l'agevolazione riguardava investimenti che non si

realizzerebbero in assenza della norma, stanti i requisiti previsti dalla norma per l'accesso alla agevolazione (investimenti, non già autorizzati e non sostenibili per le condizioni di mercato, in aree del territorio prive di infrastrutturazioni nonché limite massimo degli investimenti agevolabili individuato dal CIPE) .

Appare quindi opportuno che il Governo confermi che le modifiche introdotte garantiscano comunque l'assenza di oneri per la finanza pubblica, così come indicato nella RT a corredo del testo originario.

ARTICOLO 6 comma 3 *bis* (emendamento 6.42)

Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione

La norma integra la legge 847/1964, che ha autorizzato i comuni a contrarre mutui con la Cassa di depositi e prestiti per l'acquisto delle aree comprese nei piani di zona o per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria.

In particolare, viene integrato l'articolo 4, comma 1, della legge richiamata, nella parte in cui tale norma definisce le opere di urbanizzazione primaria che possono essere finanziate mediante l'accensione di mutui.

La norma in esame prevede che fra tali opere rientrino anche le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione e gli interventi di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica per servizi a banda larga.

Nulla da osservare, nel presupposto - sul quale appare opportuno acquisire la conferma del Governo - che la norma non incida sui limiti all'indebitamento vigenti per le amministrazioni territoriali.

ARTICOLO 6 comma 5-*bis* (subem. 0.6.55.45 nuova formulazione)

Occupazione di aree o beni immobili pubblici per reti di comunicazione

La norma stabilisce che l'occupazione di immobili pubblici o di spazi ed aree pubbliche e di beni del demanio idrico finalizzata al funzionamento di infrastrutture per la realizzazione di reti a banda larga e ultralarga non comporta, a carico dell'operatore, la corresponsione di alcun onere, canone, tassa o indennizzo nei confronti di pubbliche amministrazioni, regioni, province, comuni ed enti, o società a partecipazione pubblica. Resta fermo il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 93 del D.

Lgs. 259/2003. La norma in esame si applica anche alle concessioni in essere, nonché agli assenti o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Al riguardo si osserva che dalla norma potrebbero derivare effetti finanziari negativi per le pubbliche amministrazioni nelle seguenti ipotesi:

- nel caso in cui queste abbiano incorporato nei conti tendenziali introiti, canoni, tasse o indennizzi connessi all'utilizzo (per le finalità indicate dal testo) di aree o di beni immobili pubblici di loro proprietà;
- nel caso in cui le esclusioni in esame operino di fatto - sulla base di quanto previsto dall'ultimo periodo (applicazione della norma alle concessioni in essere) - con effetto retroattivo. In questa ipotesi, infatti, i soggetti gestori potrebbero chiedere la restituzione delle somme già corrisposte alle amministrazioni titolari dei beni.

ARTICOLO 6-*bis* (art. aggiunt. 6.06)

Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture

La norma prevede che il Ministero per lo sviluppo economico definisca il contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, nonché le modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, le regole per il successivo aggiornamento, scambio e pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni e dagli altri soggetti titolari o gestori di infrastrutture. All'attuazione della norma si deve provvedere nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo andrebbero acquisiti chiarimenti in ordine:

- ai soggetti che dovrebbero curare la realizzazione e la gestione del nuovo Sistema informativo delle infrastrutture;
- alle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili, a normativa vigente, ed utilizzabili per la realizzazione degli interventi previsti dal testo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 7

Norme in materia di gestione delle risorse idriche

Le modifiche prevedono fra l'altro:

- con riferimento alle modalità di affidamento del servizio idrico integrato da parte dell'ente di governo dell'ambito, che l'affidamento diretto può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, partecipate esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale.
- l'abrogazione della disposizione di cui al secondo periodo dell'articolo 4 del d.lgs. n. 141/1999, relativo alla Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, che prevedeva che entro sei mesi dal 31 gennaio 2002 (data entro la quale le azioni erano definitivamente trasferite senza oneri, alle regioni Puglia e Basilicata, con una ripartizione in ragione del numero dei rispettivi abitanti) le medesime regioni avviassero la dismissione delle rispettive partecipazioni azionarie, con procedure di evidenza pubblica nel rispetto della disciplina comunitaria in materia (comma 1, lett. d));
- che l'attivazione del potere sostitutivo del Governo⁸ finalizzata alla realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, con la possibilità di nominare appositi commissari straordinari, assuma il carattere di facoltà e possa essere effettuata entro il 31 dicembre 2014 (anziché 30 settembre 2014) (comma 7).

Al riguardo appaiono opportuni i seguenti chiarimenti:

- con riferimento all'affidamento del servizio idrico integrato a favore di società in house che dallo stesso non possano derivare oneri per la finanza pubblica;
- con riferimento alla soppressione della disposizione di cui al d.lgs. n. 141/1999, appare opportuno un chiarimento in merito alla portata applicativa della disposizione nonché ai possibili profili finanziari;
- con riferimento alla modifica riferita al comma 7, tenuto conto che la disposizione nel testo originario fa esplicitamente riferimento ad una procedura di infrazione o provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'UE in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE, andrebbe chiarito se le modifiche previste siano

⁸ Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003.

suscettibili di determinare riflessi negativi per la finanza pubblica con riferimento alla compatibilità con l'ordinamento comunitario.

ARTICOLO 7, commi da 9-ter a 9-sexies

Stato di emergenza per calamità naturali

Le norme stabiliscono che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 74/2012⁹, è prorogato al 31 dicembre 2015. Attualmente la scadenza dello stato di emergenza è fissata al 31 dicembre 2014 in forza di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 43/2013 (comma 9-ter).

Viene inoltre modificato l'articolo 3-bis, comma 9, del decreto legge n. 95/2012. Tale comma fornisce la copertura alle spese autorizzate a norma del precedente comma 8.

Il comma 8 ha autorizzato - per le annualità dal 2012 al 2014 - l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma. Tali assunzioni sono state autorizzate entro i limiti di spesa annui di 3,75 milioni per il 2012 e di 20 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

La nuova formulazione del citato comma 9 prevede che le risorse di cui all'articolo 2 del DL 74/2012 possano essere utilizzate anche negli anni 2015 e 2016, entro il limite di 25 milioni di euro per ciascuno di detti esercizi finanziari (comma 9-quater).

Viene conseguentemente modificato l'articolo 1, comma 367, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Tale norma ha prorogato all'anno 2015, nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari per gli interventi di ricostruzione connessi agli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012¹⁰, le possibilità assunzionali previste dall'articolo 3-bis, comma 8 del decreto legge n. 95/2012.

La modifica stabilisce che la proroga delle facoltà assunzionali valga per gli anni 2016 e 2017. Viene tuttavia eliminato il riferimento all'anno 2015 (comma 9-quinquies).

E' stabilito, infine, che le disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 74/2012 si applichino anche ai territori dei comuni della provincia di Bologna, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013 (comma 9-sexies).

⁹ Che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo.

¹⁰ In cui confluiscono anche le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prima descritto.

Al riguardo, con riferimento alla nuova formulazione dell'articolo 3*bis*, comma 9, del DL 95/2012, si rileva che le risorse stanziare (50 milioni nel biennio 2015-2016) eccedono quelle originariamente stanziare. Andrebbero quindi individuate le risorse da utilizzare per la copertura di tale onere aggiuntivo. L'entità di quest'ultimo va peraltro quantificata tenuto conto delle somme che effettivamente residuano in bilancio con riferimento all'autorizzazione di spesa in questione. Andrebbe inoltre verificato l'impatto sui saldi derivante dalla traslazione dell'onere dal triennio 2012-14 agli anni 2015-2016.

Con riguardo all'estensione dell'ambito applicativo dell'articolo 1 del DL 74/2012 ai territori dei comuni della provincia di Bologna colpiti dal sisma del 2012 e dalla tromba d'aria del 2013 (comma 9-*sexies*), andrebbe precisato a quali specifici interventi normativi tale estensione si riferisca. Ciò al fine di verificare i conseguenti effetti sui saldi.

ARTICOLO 7 comma 9-septies

Interventi per i territori colpiti da calamità del 2009

Normativa vigente, il comma 120 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 ha previsto che, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, una quota di 50 milioni di euro relativa alla quota nazionale sia destinata al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 sia destinato ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009.

La norma modifica il comma 120 illustrato, prevedendo l'individuazione delle risorse anche nell'ambito della programmazione 2014-2020 e l'incremento di 50 milioni sia della quota destinata al Fondo per le emergenze nazionali che di quella destinato ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009.

La relazione allegata all'emendamento che ha introdotto la norma, con riferimento all'individuazione delle risorse anche nell'ambito della programmazione 2014-2020 afferma che il comma 120 della legge di stabilità 2014 prevedeva di destinare al Fondo per le emergenze nazionali (protezione civile) una quota di 50 milioni di euro a valere della quota nazionale relativa a risorse del Fondo sviluppo e coesione che risultino ancora disponibili nell'ambito della programmazione 2007-2013. Poiché tali risorse, a seguito delle verifiche che si stanno effettuando, potrebbero rivelarsi quantomeno non pienamente disponibili, si potrebbe consentire di ricorrere a risorse che risultino inutilizzate già nel primo anno della programmazione 2014-2020 (che risultano tali al DPS). La relazione fa presente che la norma è urgente in quanto attualmente il Fondo per

le emergenze è capiente solo per 3 milioni di euro e vi sono almeno tre stati di emergenza da deliberare da qui fino a fine d'anno (in particolare occorre deliberare per la Puglia , per la quale sono previsti 10,5 milioni di euro). La norma non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di operare su fondi già disponibili

Al riguardo, con riferimento all'incremento di 50 milioni delle quote indicate, appare opportuno che il Governo confermi che la dinamica di spesa insita nella destinazione di tali risorse sia compatibile con quella scontata con riferimento al Fondo di provenienza (Fondo per lo sviluppo e la coesione), tenuto conto della ridotta valenza di quest'ultimo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

ARTICOLO 7 comma 9-octies

Interventi per i territori colpiti dal sisma del 2012 in Calabria e Basilicata

Normativa vigente. Il comma 256 della legge n. 147/2013, al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, ha autorizzato la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. La disposizione ha stabilito, inoltre, l'esclusione dei relativi pagamenti effettuati da ciascuna regione dal patto di stabilità interno, nei limiti di 2 milioni di euro nell'anno 2014, di 6,3 milioni di euro nell'anno 2015 e di 1,7 milioni di euro nell'anno 2016 per la regione Calabria e di 1 milione di euro nell'anno 2014, di 3,2 milioni di euro nell'anno 2015 e di 0,8 milioni di euro nell'anno 2016 per la regione Basilicata.

La norma prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni Basilicata e Calabria, si provveda all'individuazione delle modalità di ripartizione tra le regioni interessate e delle finalità di utilizzo, anche per quanto concerne gli interventi di ricostruzione relativi a edifici privati e ad uso produttivo, delle predette risorse, che sono riversate nelle contabilità speciali di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 82 del 24 maggio 2013 e n. 98 del 25 giugno 2013. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di ripartizione delle risorse finalizzate ad assicurare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui abitazione principale è stata oggetto dell'ordinanza di sgombero di cui al comma 351 dell'art.1 della legge n. 147/2013.

Al riguardo appare opportuno che il Governo confermi che la disposizione non incida sulle previsioni di spesa già scontate ai fini saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 8 (emendamento 8. 28)

Terre e rocce da scavo

La norma stabilisce che le disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina in materia di rocce e terre da scavo sono preventivamente sottoposte ad una fase di consultazione pubblica della durata di 30 giorni, del cui esito il Ministero dell'ambiente è tenuto a dare evidenza pubblica.

Nulla da osservare, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire la conferma del Governo - che dalle procedure di consultazione non derivino oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 9 comma 2-bis (emendamento 9.18)

Mutui per l'edilizia scolastica

La norma integra l'articolo 10, comma 1, del DL 104/2013, che ha consentito alle regioni di contrarre mutui trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, per interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica.

A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015.

La modifica in esame precisa che sono interessati ai predetti interventi, oltre alle scuole, anche gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Nulla da osservare per i profili di quantificazione, considerato che non viene modificato il limite di spesa previsto dalla norma oggetto di modifica.

ARTICOLO 10, comma 1

Potenziamento dell'operatività della Cassa depositi e prestiti

La norma integra l'articolo 10, comma 1, del testo in esame prevedendo che il perimetro delle operazioni finanziabili con la gestione ordinaria della Cassa depositi e prestiti sia

esteso anche alle iniziative interessanti i territori montani e rurali per investimenti nel campo della *green economy*.

Al riguardo si osserva che, con riferimento al testo iniziale della norma (recante un ampliamento del perimetro delle operazioni finanziabili con la gestione ordinaria della Cassa depositi e prestiti), il Governo¹¹ ha sottolineato che l'ampliamento della facoltà di intervento della Cassa non intacca l'autonomia della stessa CDP e la sua conseguente classificazione all'esterno del perimetro della PA. Su tale aspetto andrebbe acquisita una conferma alla luce della modifica in esame che amplia ulteriormente la facoltà di intervento della Cassa.

ARTICOLO 10, comma 2-bis (emendamento 10.45)

Potenziamento dell'operatività della Cassa depositi e prestiti

La norma modifica l'articolo 5, commi 7 e 11-*bis*, del DL 269/2003 (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni), che disciplina la gestione separata della Cassa, assistita dalla garanzia dello Stato. Detti commi includono fra le altre operazioni finanziabili dalla Cassa nell'ambito della gestione separata quelle effettuate in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali. **Le modifiche** in esame precisano che queste ultime operazioni sono quelle effettuate nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo.

Si ricorda che lo stesso l'articolo 5, comma 7, del DL 269/2003, nella parte non interessata dalle modifiche in esame, specifica che le operazioni effettuate dalla Cassa in cofinanziamento con istituzioni finanziarie internazionali sono finanziabili entro un limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia.

Nulla da osservare al riguardo, considerato che le modifiche in esame non incidono sul limite annuo delle operazioni finanziabili ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del DL 269/2003.

¹¹ Nota tecnica della Ragioneria Generale dello Stato (v. *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* - Commissione Bilancio - seduta del 9 ottobre 2014 – allegato 3).

ARTICOLO 15-bis, emendamento 15.01

Accesso ai finanziamenti per le cooperative

Normativa vigente. L'articolo 1 della legge n. 49 del 1985 ha previsto l'istituzione, presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, di un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, destinato al finanziamento delle cooperative che abbiano i determinati requisiti (siano ispirate ai principi di mutualità richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti; siano iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale). I finanziamenti devono essere finalizzati all'attuazione di progetti relativi: all'aumento della produttività e/o dell'occupazione della manodopera; a valorizzare i prodotti; a favorire la razionalizzazione del settore distributivo; alla sostituzione di altre passività finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti; alla ristrutturazione e riconversione degli impianti.

Il successivo comma 1 dell'articolo 4 dispone che i crediti derivanti dai finanziamenti concessi ai sensi del precedente articolo 1 hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.

La norma esclude dall'ambito applicativo del citato comma 1 dell'articolo 4 i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata concessi a favore delle cooperative ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011.

Al riguardo andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo circa la neutralità finanziaria della norma, con riguardo all'esclusione di effetti negativi per le eventuali garanzie prestate dallo Stato sui prestiti concessi alle cooperative, in presenza dell'esclusione dei cespiti in questione dal privilegio in caso di mancato rimborso del credito concesso alle cooperative beneficiarie.

ARTICOLO 15-bis (emendamento 15.010)

Cessione di crediti di impresa

La norma estende l'ambito applicativo della cessione dei crediti di impresa, prevedendo che cessionario possa essere anche una banca o intermediario finanziario che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari.

Nulla da osservare al riguardo.

ARTICOLO 16, comma 2-*bis*

Prestazioni sanitarie nella regione Sardegna

La norma stabilisce che nel periodo 2015-2017 la regione Sardegna e il Ministero della salute sono tenuti a monitorare l'effettiva rispondenza della qualità delle prestazioni sanitarie e la loro piena integrazione con la restante offerta sanitaria pubblica in Sardegna, nonché la mobilità sanitaria verso altre regioni.

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto - sul quale appare opportuno acquisire la conferma del Governo - che dalla norma non derivino obblighi di carattere oneroso per la regione Sardegna e il Ministero della salute.

ARTICOLO 16-*bis*

Accessi su strade a gestione ANAS

Le norme introducono gli articoli da 23-*bis* a 23-*octies* nella L. 449/1997. In particolare, le disposizioni prevedono che per gli accessi esistenti su strade in gestione di ANAS S.p.A. alla data del 31 dicembre 2014, già autorizzati dall'ANAS S.p.A. medesima, a decorrere dal 1° gennaio 2015 non sia più dovuta alcuna somma fino al rinnovo dell'autorizzazione (comma 1, capoverso 23-*bis*).

Per gli accessi esistenti alla data del 31 dicembre 2014 privi di autorizzazione, ANAS S.p.A. provvede, a seguito dell'istanza di regolarizzazione, alla verifica delle condizioni di sicurezza e determina la somma da corrispondere in unica soluzione ai fini del rilascio dell'autorizzazione (comma 1, capoverso 23-*ter*).

Le somme dovute e non corrisposte al 31 dicembre 2014 in base alla disciplina in vigore fino alla predetta data, sono ridotte nella misura del settanta per cento, a condizione che il versamento avvenga in un'unica soluzione oppure nella misura del quaranta per cento in nove rate annuali, oltre agli interessi legali. Entro il 28 febbraio 2015 ANAS invia la richiesta di opzione ai titolari degli accessi fissando il termine di sessanta giorni per il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata (comma 1, capoverso 23-*quater*).

Per i nuovi accessi, la cui richiesta è presentata successivamente al 31 dicembre 2014, è dovuta esclusivamente una somma ai fini del rilascio dell'autorizzazione da corrispondere all'ANAS S.p.A. in unica soluzione. Tale somma non potrà superare l'importo del canone preesistente all'entrata in vigore della legge n. 449 del 1997, aggiornato agli indici ISTAT dei prezzi al consumo (comma 1, capoverso 23-*quinquies*).

La disciplina in oggetto non si applica agli accessi commerciali con impianti di distributore carburanti annessi e agli accessi ad impianti carburanti (comma 1, capoverso 23-*sexies*).

Alle eventuali minori entrate di ANAS S.p.A. si provvede nell'ambito delle risorse previste dal Contratto di programma – parte servizi (comma 1, capoverso 23-*septies*).

Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame limitano l'incasso da parte di ANAS s.p.a. di somme derivanti da corrispettivi e canoni relativi alle autorizzazioni per gli accessi che confluiscono su strade dalla stessa gestite. Alle minori entrate introitate dall'ANAS, soggetto compreso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, si provvede nell'ambito delle risorse previste dal Contratto di programma – parte servizi. In proposito, appare necessario acquisire dal Governo elementi di quantificazione volti a definire una stima del minor gettito atteso e a valutare la capienza delle risorse indicate a copertura nonché la sostenibilità per ANAS s.p.a. di tale utilizzo in relazione agli interventi già finanziati a valere sulle medesime risorse.

Si osserva in proposito che la riduzione del 70 per cento è prevista per somme non corrisposte fino ad un termine (31 dicembre 2014) non ancora scaduto.

ARTICOLO 16-*ter*

Disposizioni urgenti in materia di metropolitane in esercizio

Le norme dispongono che gli adempimenti relativi alle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi¹², si applichino alle metropolitane in esercizio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame.

Al riguardo, appare utile acquisire elementi di valutazione dal Governo circa i possibili riflessi per la finanza pubblica derivanti dall'applicazione dei predetti adempimenti con riferimento ai soggetti pubblici interessati.

¹² Di cui all'articolo 11, comma 4, del DPR 151/2011.

ARTICOLO 17

Semplificazioni ed altre misure in materia edilizi

La norme modificano in più punti il testo originario dell'articolo in esame, che novella il DPR n. 380/2001 (testo unico in materia edilizia).

Tra le modifiche apportate si segnala quella (comma 1, lett. c) riferita all'art. 6, comma 1, lett. a) del citato DPR: scopo della modifica è quello di includere, tra le attività di manutenzione ordinaria per le quali non è richiesto il titolo abilitativo, gli interventi di installazione di pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12KW.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare necessaria una conferma – che l'inclusione degli interventi di installazione delle predette pompe di calore tra quelli di manutenzione riguardi esclusivamente il regime dei titoli abilitativi prescritti e non possa quindi, neanche indirettamente, avere riflessi sul regime delle agevolazioni fiscali previste per le attività di manutenzione.

Si ricorda che attualmente detto regime si applica all'installazione di pompe di calore solo in presenza di determinati requisiti.

ARTICOLO 17, comma 1 (emendamento 17.195)

Comunicazione di inizio dei lavori

La norma modifica l'articolo 17, comma 1, lett. c), numero 3), del testo iniziale, prevedendo che, per essere valida anche ai fini del classamento catastale, la comunicazione di inizio dei lavori debba essere integrata con la comunicazione di fine dei lavori.

La relazione tecnica riferita all'emendamento che ha introdotto la modifica¹³ afferma che il testo iniziale potrebbe determinare – se non modificato - uno scenario nel quale l'aggiornamento degli atti catastali verrebbe effettuato non previa dichiarazione di aggiornamento del catasto fabbricati (Docfa), bensì d'ufficio sulla base della mera comunicazione di inizio lavori. Tale comunicazione potrebbe non contenere tutti gli elementi utili al classamento catastale, in quanto la definizione della classe è indissolubilmente legata all'avvenuta effettuazione dei lavori. Si rende pertanto necessario - per gli interventi edilizi che abbiano un impatto sul classamento dell'unità immobiliare -

¹³ Emendamento 17.195.

prevedere anche la successiva comunicazione di fine lavori, dalla data della quale decorrerebbe l'efficacia, ai fini fiscali, della nuova rendita catastale.

La RT sottolinea, infine, che la norma in esame ha carattere procedurale e non dà luogo ad effetti di carattere finanziario, essendo anzi posta a garanzia dell'erario.

Nulla da osservare al riguardo, preso atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 17 comma 2-*quater* (emendamento 17.40)

Aliquota IVA per le spese di ristrutturazione e riqualificazione edilizia

La norma stabilisce che le spese per interventi di ristrutturazione¹⁴ e riqualificazione energetica¹⁵ degli immobili che beneficiano della detrazione IRPEF sono soggette ad aliquota IVA del 4% (in luogo del 10%).

Ai relativi oneri si provvede con l'applicazione dell'aliquota IVA al 10% per le nuove costruzioni.

Al riguardo si rileva che gli effetti finanziari recati dalla norma in esame non sembrerebbero in grado di assicurare la compensatività degli effetti finanziari. Infatti:

- la riduzione dell'aliquota IVA dal 10% al 4% sulle spese di ristrutturazione e riqualificazione edilizia determina un minor gettito;
- l'applicazione dell'aliquota IVA del "10 per cento per le nuove costruzioni" non determina necessariamente effetti positivi di gettito. Infatti, in base alla normativa vigente l'IVA non si applica nelle cessioni tra privati; se la cessione è effettuata tra impresa di costruzione e soggetto privato acquirente si applica l'aliquota IVA 4% se l'immobile viene adibito ad abitazione principale; negli altri casi si applica l'aliquota del 10% ovvero del 22% nel caso di immobili di lusso. Pertanto, la formulazione utilizzata determina: *a)* maggior gettito per le cessioni da parte dell'impresa di costruzione di abitazioni principali; *b)* invarianza di gettito per le cessioni tra privati ovvero da imprese di costruzione se si tratta di immobili non di lusso; *c)* una perdita di gettito per le cessioni da parte delle imprese di costruzioni di immobili di lusso. Sul punto appare pertanto necessario l'avviso del Governo.

¹⁴ Di cui all'articolo 16-bis del TUIR (DPR n. 917/1986)

¹⁵ Di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63/2013.

Ulteriori chiarimenti andrebbero forniti in merito alla decorrenza e all'ambito di applicazione delle nuove aliquote. In particolare, andrebbe confermato che la minore aliquota IVA trovi applicazione per gli interventi che saranno eseguiti a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione in commento, e che siano in ogni caso esclusi gli interventi già effettuati in relazione ai quali il contribuente sta fruendo della detrazione IRPEF.

Si segnala, infine, la necessità di verificare la compatibilità con la disciplina comunitaria della disposizione in esame, tenuto conto che l'applicazione dell'aliquota ridotta IVA del 4% è ammessa solo per specifiche tipologie di interventi.

ARTICOLO 19, comma 2-bis (emendamento 19.2)

Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione

La norma inserisce un comma all'articolo 19 al fine di prevedere l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, in relazione a specifici contratti di affitto, per gli accordi di riduzione del canone di locazione.

Al conduttore è riconosciuta la possibilità di presentare una richiesta motivata per la riduzione del canone.

Nel caso di riduzione del canone, il comune può riconoscere un'aliquota IMU ridotta.

Nulla da osservare per i profili di quantificazione, essendo facoltativo per il comune il riconoscimento di una aliquota IMU ridotta.

ARTICOLO 20, comma 4, lettera c)-bis

Immobili INPS

La norma prevede che agli immobili del patrimonio abitativo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale oggetto di conferimenti o trasferimenti a uno o più fondi comuni di investimento immobiliare¹⁶ continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 3 a 20 dell'articolo 3 del DL n. 351/2001, in materia di "modalità per la cessione degli immobili". Inoltre, al fine di accelerare il processo di dismissione del patrimonio suddetto ai conduttori, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 7-bis¹⁷ del DL n. 203/2005 è prorogato al 31 dicembre 2013

¹⁶ Di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 febbraio 2014.

¹⁷ Il comma 1 dell'articolo 7-bis, in materia di "unità immobiliari degli enti previdenziali" prevede che siano estesi i diritti di opzione, di prelazione, di garanzia e di prezzo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.

Al riguardo appare opportuno che venga fornita una stima dell'ammontare complessivo degli sconti di prezzo che si renderanno applicabili grazie alla norma e una valutazione diretta a verificare se ciò incida rispetto alle previsioni di gettito già scontate in relazione agli immobili in questione ovvero a valutazioni già effettuate da soggetti privati eventualmente coinvolti in tali procedure.

ARTICOLO 20, comma 4-bis **Disposizioni interpretative**

Normativa vigente. L'articolo del d.lgs. n. 122/2005 ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire al fine di assicurare un indennizzo, nell'ambito delle risorse del medesimo Fondo, agli acquirenti che, a seguito dell'assoggettamento del costruttore a procedure implicanti una situazione di crisi, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore ovvero l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa. Il successivo articolo 13 ha stabilito fra l'altro:

- che per l'accesso alle prestazioni del Fondo devono ricorrere congiuntamente determinati requisiti oggettivi, fra i quali il non aver acquistato la proprietà o altro diritto reale di godimento sull'immobile da costruire ovvero non averne conseguito l'assegnazione (comma 1, lett. b));
- che il predetto requisito non viene meno per effetto dell'acquisto della proprietà o del conseguimento dell'assegnazione in virtù di accordi negoziali con gli organi della procedura concorsuale ovvero di aggiudicazione di asta nell'ambito della medesima procedura ovvero, infine, da terzi aggiudicatari (comma 2).

La norma reca una disposizione di interpretazione autentica, prevedendo che il citato comma 2 dell'articolo 13 del d.lgs. n. 122/2005 si interpreta nel senso che il requisito di cui al comma 1, lettera b) non viene meno anche nei casi di acquisto della proprietà o di conseguimento dell'assegnazione in virtù di accordi negoziali o di aggiudicazione di asta, avvenuti in qualunque procedura esecutiva.

351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, agli occupanti delle unità immobiliari ad uso residenziale degli enti previdenziali di cui al medesimo decreto che erano privi del titolo alla data di entrata in vigore del medesimo, ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare avvenuta entro la stessa data, purché essi risultino in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa sulle assegnazioni degli alloggi di enti pubblici e provvedano al pagamento dell'indennità di occupazione, nella misura equivalente al canone di locazione determinato ai sensi di legge dalla data di inizio dell'occupazione, ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per il medesimo periodo, nonché alla rinuncia ai giudizi eventualmente pendenti.

Al riguardo, tenuto conto che la norma in questione assume carattere interpretativo e quindi esplica effetti retroattivi, andrebbe stimato l'impatto delle previsioni medesime rispetto all'erogazione del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, al fine di escludere che le stesse possano eccedere le disponibilità effettive del Fondo medesimo. Tali chiarimenti appaiono necessari al fine di escludere che debba farsi luogo ad un'integrazione del Fondo con oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 20, comma 4-ter

Agevolazioni tributarie per atti di trasferimento immobiliare

Normativa vigente. Il comma 4 dell'articolo 10 del d.lgs. n. 23/2011 (federalismo municipale) prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2014, con riferimento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, la soppressione, salvo alcune eccezioni tassativamente previste, di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.

La norma prevede l'esclusione della soppressione delle esenzioni ed agevolazioni tributarie riferite agli atti di trasferimento immobiliare aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, dalle procedure di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, di cui agli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del DL n. 351/2001, all'articolo 11-quinquies del DL n. 203/2005 e agli articoli 33 e 33-bis del DL n. 98/2011 e agli atti relativi all'edilizia economica e popolare di cui all'articolo 32 del DPR n. 601/1973.

Al riguardo si rileva che il ripristino di alcune agevolazioni in materia di trasferimento di immobili appare in linea di principio suscettibile di determinare effetti negativi in termini di gettito. Andrebbero pertanto acquisiti elementi di quantificazione e di valutazione volti a verificare se detti effetti siano di entità apprezzabile.

ARTICOLO 20, comma 4 *quinquies*, (emendamento 20.23)

Dismissione di immobili pubblici

Le norme modificano la disciplina sull'individuazione dei beni immobili pubblici da dismettere, prevista dall'articolo 3, comma 2 bis, capoverso da 2 quater a 2 sexies del

decreto legge n. 133 del 2013, ampliando le competenze dell’Agenzia del demanio in tema di dismissioni, eliminando la possibilità di sottrarre determinate tipologie di beni dello Stato dalle procedure di dismissione, fatto salvo il parere contrario del Ministero dell’ambiente da esprimere entro trenta giorni dall’individuazione del bene..

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, considerato che alla norma originaria non sono stati ascritti effetti finanziari.

ARTICOLO 21

Misure per l’incentivazione del mercato immobiliare

Le norme sono state modificate nel corso dell’esame in sede referente.

Si ricorda che l’articolo in esame che ha introdotto una deduzione IRPEF in favore delle persone fisiche che acquistano o costruiscono una unità immobiliare a destinazione residenziale per destinarla alla locazione.

Le modifiche riguardano:

- viene precisato che il beneficio spetta in relazione agli immobili invenduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame;
- l’inclusione nel beneficio anche degli immobili oggetto di interventi di restauro o di risanamento conservativo;
- la deduzione IRPEF spetta anche in relazione agli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari in argomento;
- viene soppressa una delle condizioni richieste per l’accesso alla deduzione che consisteva nell’obbligo di procedere, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori, alla locazione dell’immobile con canone concordato per un periodo di almeno otto anni (emendamento 21.35);
- il beneficio fiscale è riconosciuto anche nel caso in cui l’immobile sia ceduto in usufrutto, nel rispetto di specifici vincoli di corrispettivo e di durata.

Al riguardo si evidenzia che le modifiche illustrate sono state introdotte con singoli emendamenti e che, in particolare, l’intervento operato mediante l’emendamento 21.35 non sembrerebbe coordinato con le restanti disposizioni dell’articolo modificato. Infatti, mentre il citato emendamento sopprime – tra i requisiti richiesti per fruire della deduzione - l’obbligo di procedere alla locazione dell’immobile per almeno otto anni (contestualmente modifica anche la rubrica da “misure per l’incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione” in “misure per l’incentivazione del mercato immobiliare”), altri commi del medesimo articolo

fanno espresso riferimento al canone di locazione e talvolta anche ad un periodo minimo di locazione (es.: comma 4-bis, che reca il riferimento ad un periodo minimo di otto anni e il comma 5, non modificato, che ripartisce la deduzione in otto quote annuali). Sul punto appare necessario acquisire chiarimenti in considerazione del fatto che, qualora il beneficio dovesse intendersi esteso a tutti gli acquisti di immobili residenziali, anche non destinati alla locazione (ovvero destinati a locazioni senza definizione di un periodo minimo), gli oneri finanziari quantificati dalla relazione tecnica originaria risulterebbero verosimilmente sottostimati e tali da richiedere un'ulteriore copertura finanziaria.

Le ulteriori modifiche comportano effetti finanziari di segno opposto. In particolare:

- la precisazione che il beneficio è rivolto agli immobili invenduti alla data di entrata in vigore della norma in esame, appare restringere l'ambito di applicazione e pertanto potrebbe essere suscettibile di ridurre gli oneri stimati;
- le ulteriori modifiche (estensione agli immobili oggetto di restauro e risanamento conservativo, estensione della deduzione agli interessi su mutui, inclusione nell'ambito di applicazione degli immobili dati in usufrutto) appaiono invece suscettibili di recare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si ricorda che la RT allegata al testo originario considera, per la stima del numero annuo di immobili interessato dalla disposizione, che il 20% delle cessioni di immobili residenziali corrisponda ai requisiti e venga locato alle condizioni previste dalla normativa in esame. Inoltre, il valore medio delle cessioni è indicato in misura pari a 250.000 euro.

In base a quanto indicato, appare necessario disporre di elementi di quantificazione riferiti al testo, come modificato nel corso dell'esame svolto in sede referente, al fine di verificare l'effettiva idoneità della copertura finanziaria a compensare gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni.

ARTICOLO 22

Conto termico

Le norme sostituiscono integralmente l'articolo 22 in materia di accesso di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica. In particolare, le modifiche

dispongono che, nell'ambito dell'aggiornamento del sistema di incentivi, cui si procede con decreto ministeriale entro il 31 dicembre 2014, sia consentito l'accesso alle risorse definite per gli incentivi della PA anche a soggetti di edilizia popolare e a cooperative di abitanti.

Un'ulteriore modifica introdotta dalla Commissione di merito (comma 2-*bis*) riguarda norme tecniche relative ai contatori individuali¹⁸.

Al riguardo, si osserva che le modifiche in esame sembrano volte ad estendere la platea di potenziali beneficiari degli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per l'efficientamento energetico.

Andrebbe chiarito se da tale intervento di incentivazione possa derivare un incremento degli oneri di sistema. Inoltre, al fine di escludere effetti onerosi per la finanza pubblica, andrebbe chiarito se il predetto intervento debba intendersi sottoposto al meccanismo ordinario di finanziamento delle componenti di costo collegate alla produzione di energia da fonti rinnovabili (a valere sulla generalità delle tariffe della bolletta energetica).

ARTICOLO 22 *bis*, (emendamento 22.03)

Esclusione degli enti locali e delle scuole dalla ridefinizione degli incentivi fotovoltaici

Le norme escludono dall'applicazione della revisione delle modalità di erogazione delle tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici gli impianti i cui soggetti responsabili erano, alla data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n.216, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, enti locali o scuole.

Al riguardo andrebbe chiarito se l'esclusione degli enti locali e delle scuole dalla rimodulazione degli incentivi per l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui tali soggetti sono responsabili, rimodulazione alla quale erano ascritti effetti di risparmio nel primo periodo di applicazione, possa avere effetti negativi sulla finanza pubblica o possa essere compensata da una minore diminuzione della componente A3 destinata a reperire la

¹⁸ Modifica dell'articolo 9, comma 5, lettera c), del D. Lgs. 102/2014.

provista per l'erogazione dell'incentivo, di cui era pur prevista una diminuzione dall'applicazione dell'articolo 26 del DL 91 del 2014.

ARTICOLO 26

Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia

Le norme introdotte prevedono, tra l'altro, che l'Agenzia del demanio valuti la proposta di recupero dell'immobile anche attraverso un di cambio di destinazione d'uso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, salvo diversa ipotesi di valorizzazione ed alienazione

Al riguardo, andrebbe acquisita conferma dell'effettiva possibilità per l'Agenzia del demanio di far fronte ai compiti indicati entro il termine fissato, sulla base delle risorse disponibili a normativa vigente.

ARTICOLO 27

Patrimonio immobiliare dell'INAIL

Le norme nel testo originario dispongono che con DPR vengano individuate le opere di pubblica utilità da finanziare, in via d'urgenza, prioritariamente tra quelle in avanzato stato di realizzazione, nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

A tal scopo, l'INAIL, fatti salvi gli investimenti immobiliari già programmati, utilizza le risorse autorizzate di cui al piano triennale degli investimenti immobiliari 2014-2016 previsto dal decreto del ministro dell'economia e delle finanze 10 novembre 2010.

Le modifiche introducono criteri di priorità nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. In particolare, si prevede che venga data priorità alle opere di pubblica utilità relative alla bonifica dell'amianto, alla messa in sicurezza e all'incremento dell'efficienza energetica di scuole, asili nido, strutture socio-sanitarie, edilizia residenziale pubblica.

Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame sono volte a fornire uno strumento per la definizione degli investimenti immobiliari dell'INAIL, nell'ambito di quelli autorizzati nel piano triennale 2014-2016. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare atteso il carattere

procedimentale delle disposizioni e tenuto conto che l'Istituto utilizza le risorse già autorizzate di cui al piano triennale degli investimenti immobiliari 2014-2016.

ARTICOLO 28, comma 8-bis

Accordi bilaterali del trasporto aereo

Le norme dispongono che, al fine di assicurare il mantenimento di livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, promuova la definizione di nuovi accordi bilaterali del trasporto aereo o la modifica di quelli vigenti. Nelle more di tali accordi, al fine di garantire la massima accessibilità internazionale ed intercontinentale diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta autorizzazioni temporanee la cui validità non può essere inferiore a diciotto mesi, automaticamente rinnovabili nelle more del perfezionamento dei relativi accordi bilaterali.

Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame sembrano porre in capo al Ministero delle infrastrutture e al Ministero degli esteri un generico obbligo volto alla definizione di nuovi accordi bilaterali del trasporto aereo o alla modifica di quelli vigenti. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

ARTICOLO 30-bis (art. aggiunt. 30.02)

Registro delle associazioni nazionali delle Città di Identità

La norma:

- istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un registro nazionale delle associazioni nazionali delle Città di identità e domanda ad un decreto ministeriale la definizione dei requisiti e delle modalità di iscrizione al Registro predetto (commi 1 e 2);
- prevede che all'istituzione e alla tenuta del Registro si provveda nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

Al riguardo andrebbero acquisiti chiarimenti in ordine:

- ai soggetti che dovrebbero curare la realizzazione e la gestione del Registro delle associazioni nazionali delle Città di identità;
- alle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili, a normativa vigente, ed utilizzabili per la realizzazione degli interventi previsti dal testo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 32-*bis* (emendamento 32.017)

Disposizioni in materia di autotrasporto

Normativa vigente L'art. 23, comma 1, del decreto legge n. 95/2012 reca una autorizzazione di spesa per l'anno 2013 di 400 milioni di euro.

L'art. 1, comma 89, della legge n. 147/2013 reca una autorizzazione di spesa per l'anno 2014 di 330 milioni di euro.

La norma:

- reca modifiche alle sanzioni per trasporti di cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria¹⁹ (comma 1);
- individua nel credito d'imposta la modalità di fruizione dei contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di beni capitale, fatta salva la possibilità per i destinatari di dichiarare di voler fruire del contributo diretto. Il credito d'imposta è utilizzato in compensazione²⁰ mediante modello F24 e non rileva ai fini della determinazione del limite massimo²¹ fruibile da ciascun contribuente. La fruizione - a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 23, comma 1, del DL n. 95/2012 (400 mln nel 2013) e all'art. 1, comma 89, della legge di stabilità 2014 (330 mln per il 2014) - spetta nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque non oltre complessivi 39 milioni di euro (comma 2, primi tre periodi);
- estende le disposizioni di cui al punto precedente anche agli incentivi per la formazione professionale, se il beneficiario dichiara di voler fruire del credito d'imposta (comma 2, ultimo periodo);
- amplia le attribuzioni del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori previste dall'art. 9, c. 2, del d.lgs. n. 284/2005, inserendo la decisione sui ricorsi presentati dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dagli uffici della motorizzazione civile in

¹⁹ Articolo 46-*bis* della legge n. 298/1974.

²⁰ Articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997.

²¹ Di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007. Si tratta dei crediti d'imposta indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, il cui importo massimo ammesso (fatti salvi i casi di espressa esclusione) è pari a 250.000 euro annui.

materia di iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione dall'albo degli autotrasportatori (comma 3);

- impone specifiche modalità di pagamento del corrispettivo da parte dei soggetti della filiera dei trasporti. Tali modalità devono risultare tracciabili, indipendentemente dall'importo dovuto, al fine di agevolare la prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali (comma 4).

Al riguardo si chiedono chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nel comma 2, tenuto conto che la fruizione del credito d'imposta è a valere su risorse stanziare per gli anni 2013 e 2014. Sul punto, pur considerando che la disposizione consente la suddetta fruizione "nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre complessivi 39 milioni di euro" appare opportuno l'avviso del Governo. Ciò anche in considerazione del fatto che la fruizione determina effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento che potrebbero interessare anche le annualità future.

Inoltre, sempre per quanto concerne il comma 2, andrebbe precisato se l'estensione agli incentivi per la formazione professionale disposta nell'ultimo periodo debba considerarsi inclusa nel limite di spesa individuato nel primo periodo. In caso contrario, infatti, si chiedono chiarimenti in merito alla relativa copertura finanziaria.

ARTICOLO 33, commi 13-*bis*-13-*quater* **Comprensorio Bagnoli-Coroglio**

Testo iniziale: l'articolo 33, comma 13, nel testo iniziale, dispone che per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, il soggetto attuatore e la società da esso costituita partecipino alle procedure di definizione e di approvazione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantire la sostenibilità economica-finanziaria dell'operazione.

Le modifiche introducono i commi da 13-*bis* a 13-*quater* dell'articolo 33, che disciplina il programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale nel comprensorio di Bagnoli. In particolare, le nuove norme stabiliscono che il programma deve garantire la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione per il rischio vulcanico del Vesuvio²². Si prevede altresì che il soggetto attuatore debba acquisire le proposte del comune di Napoli

²² Di cui alla direttiva emanata dal Presidente del Consiglio in data 14 febbraio 2014 (Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza).

che può chiedere, in seno alla Conferenza di servizi, la rivalutazione delle sue eventuali proposte non accolte (commi 13-*bis* e 13-*ter*).

Si ricorda che l'articolo 33 in esame ha stabilito – in alcuni dei commi non modificati dalla Commissione di merito (commi 6 e 7) - che il soggetto attuatore, nominato con apposito DPCM, sia chiamato a elaborare e a dare attuazione al programma di risanamento, nonché a svolgere i compiti di stazione appaltante per l'affidamento dei lavori. Al soggetto attuatore sono trasferite le aree di interesse nazionale secondo le modalità stabilite dal decreto di nomina.

Il commissario straordinario di Governo, all'esito della procedura di mobilità, verifica i fabbisogni di personale necessari per le attività di competenza del soggetto attuatore o della società da quest'ultimo costituita e assume ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori facenti capo alla Bagnoli SpA alla data di dichiarazione di fallimento (comma 13-*quater*)

Al riguardo, con riferimento al comma 13-*quater*, si rileva preliminarmente che dal tenore letterale della norma non si evince l'introduzione di un obbligo a trasferire il personale della Bagnoli SpA dichiarato in mobilità presso il soggetto attuatore o la società da quest'ultimo costituita. Il testo, infatti, impegna genericamente il commissario ad assumere ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.

Ciò premesso, appare comunque necessario acquisire conferma che dalla previsione in esame non scaturiscano obblighi assunzionali per soggetti ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato.

Si ricorda che il Governo, nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione Bilancio, ha affermato²³ che la natura del soggetto attuatore potrà essere determinata solo all'atto del decreto di nomina, mentre la natura della società per azioni sarà definita al momento della sua costituzione. Il Governo ha comunque escluso qualsiasi coinvolgimento di enti o soggetti rientranti nel perimetro della PA.

ARTICOLO 33-*bis* (articolo aggiuntivo 33.08 nuova formulazione)

Bonifica da amianto da realizzare nei territori di Casale Monferrato

Le norme introducono il comma 14-*quater* dell'articolo 31 della legge 183/2011, stabilendo che a partire dall'anno 2014 nel saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno degli enti locali non sono considerate le spese sostenute per gli interventi di bonifica dell'amianto da realizzare nei territori compresi nel

²³ Nota tecnica del MEF-Ragioneria Generale dello Stato (v. *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari - Commissione Bilancio - seduta del 9 ottobre 2014 – allegato 3*).

sito di bonifica di interesse nazionale di Casale Monferrato, già sede di impianti di produzione di amianto e di beni in amianto. L'esclusione delle spese opera nel limite massimo di euro 14.571.365,28 e riguarda i finanziamenti già assegnati a tal fine dal Ministero dell'ambiente a favore della regione Piemonte.

Al riguardo, qualora la disposizione intendesse escludere le spese in oggetto dalla determinazione del saldo finanziario rilevante per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno degli enti locali, la stessa appare suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica: gli enti locali, infatti, hanno un vincolo di saldo e l'esclusione di alcune spese dal computo del saldo medesimo determina la creazione di spazi finanziari che potrebbero essere utilizzati in altro modo, con conseguente potenziale peggioramento dei saldi di indebitamento netto e fabbisogno.

Qualora, invece, la proposta intendesse solo autorizzare la regione Piemonte ad erogare somme ai comuni, che potrebbero utilizzarle esclusivamente nell'ambito dei vincoli per loro già fissati a legislazione vigente, la modifica andrebbe riferita all'articolo 32 della legge 183/2011.

Infatti l'articolo 31 disciplina il patto di stabilità interno per gli enti locali, mentre per le regioni e le province autonome il patto è regolato con il successivo articolo 32

Inoltre l'assenza di oneri potrebbe essere riscontrata solo nel caso in cui fosse assicurato, dal Governo, che le spese in questione risultano già scontate negli attuali conti tendenziali²⁴.

ARTICOLO 34, commi da 7 a 7-ter (emendamento 34.46 Dallai)

Bonifica di siti inquinati

Le norme sostituiscono l'articolo 34, comma 7, del testo iniziale e introducono i commi 7-*bis* e 7-*ter*.

Si ricorda che al comma 7, nel testo iniziale, non erano ascritti effetti finanziari (v. relazione tecnica allegata al testo iniziale – C. 2629)

²⁴ Senza informazioni aggiuntive non si è in grado di effettuare tale riscontro in quanto il tenore letterale della norma non indica in base a quale disposizione è stata autorizzata l'erogazione del finanziamento già assegnato dal Ministero dell'ambiente.

In particolare le norme stabiliscono che nei siti inquinati di proprietà di enti territoriali, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati, con esclusione dal patto di stabilità interno, interventi di bonifica o messa in sicurezza a condizione che detti interventi realizzino opere di pubblico interesse e non pregiudichino né interferiscano con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area (comma 7).

Rispetto al testo iniziale, la nuova formulazione del comma 7:

- ↑ specifica che i siti in riferimento sono di proprietà degli enti locali;
- ↑ specifica che le spese per gli interventi autorizzati non rilevano ai fini del patto di stabilità interno.

Ai fini dell'esclusione delle spese dal patto di stabilità interno, di cui al comma precedente, gli enti territoriali interessati comunicano al Ministero dell'economia gli spazi finanziari di cui necessitano (comma 7-*bis*).

Ai maggiori oneri di cui al comma 7, pari a 6 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale 2014-2016, accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 7-*ter*).

Al riguardo, per quanto concerne i profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l'onere indicato dal comma 7-*ter* è configurato quale limite di spesa. Ciò premesso, si osserva che non si dispone di informazioni circa gli interventi che si intende finanziare. Pertanto non è chiaro se la spesa autorizzata consenta la completa realizzazione degli interventi previsti ovvero rappresenti la prima quota di un finanziamento più ampio.

Dal punto di vista della formulazione letterale del testo, si osserva che il comma 7 prevede un'esclusione dal patto di stabilità non sottoposta a limiti temporali, mentre la norma di copertura (comma 7-*ter*) circoscrive l'onere al triennio 2014-2016.

ARTICOLO 34, comma 7-*bis*

Procedure in materia di bonifica di siti contaminati

Le modifiche integrano l'articolo 242, comma 7, del D. Lgs. 152/2006 (Codice ambientale), specificando che per la selezione delle tecnologie di bonifica più idonee la regione possa autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica

innovative²⁵, a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza dal punto di vista sanitario e ambientale.

Al riguardo non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione, atteso che la disposizione - di carattere facoltativo - non implica modifiche ai limiti finanziari vigenti per le regioni.

ARTICOLO 34, comma 10-*bis*

Procedura semplificata per le operazioni di bonifica

Le modifiche intervengono sull'articolo 242-*bis* del D. Lgs. (Codice ambientale), in materia di procedura semplificata per le operazioni di bonifica.

In particolare:

- si modifica il comma 1, specificando che la caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione, ma a controllo per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d'uso;
- viene introdotto il comma 1-*bis*, che dispone che il progetto di bonifica di un sito di estensione superiore a quindicimila metri quadrati possa essere attuato in non più di tre fasi ciascuna delle quali soggetta a termine di esecuzione . Nel caso di bonifica di un sito avente estensione superiore a quattrocentomila metri quadrati, il numero delle fasi o lotti funzionali in cui si articola il progetto è stabilito dallo specifico cronoprogramma. Il crono programma deve precisare, in particolare, gli interventi per la bonifica e le misure di prevenzione e messa in sicurezza relative all'intera area, con specifico riferimento anche alle acque di falda.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per quanto attiene i profili di quantificazione atteso che le modifiche in esame appaiono di natura ordinamentale.

²⁵ Applicazione anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala.

ARTICOLO 34, comma 10-ter

Curriculum del soggetto affidatario

Le modifiche dispongono che per gli affidamenti di lavori e servizi attinenti la materia delle bonifiche ambientali sia fatto obbligo per l'Ente o l'Autorità procedente di pubblicare nel proprio sito il curriculum del soggetto affidatario e dell'ultima visura camerale dello stesso disponibile.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per quanto attiene i profili di quantificazione atteso che le modifiche in esame appaiono di natura ordinamentale e non suscettibili di determinare effetti per la finanza pubblica.

ARTICOLO 35

Realizzazione su scala nazionale di un sistema di gestione dei rifiuti urbani

La norma è stata riformulata ed integrata rispetto al testo originario. In particolare, per effetto delle modifiche introdotte, si prevede:

- l'individuazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri della capacità complessiva a livello nazionale di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale e degli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo (comma 1);
- la ricognizione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, dell'offerta esistente e l'individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni; si stabilisce che, sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per l'integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano autorizzare un incremento fino al 10 per cento della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio e la produzione di *compost* di qualità (comma 2);
- l'autorizzazione fino a saturazione del carico termico di tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti che da realizzare, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria. Le autorità competenti dovranno provvedere ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti esistenti, qualora la valutazione di impatto ambientale sia

stata autorizzata a saturazione del carico termico, tenendo in considerazione lo stato della qualità (comma 3);

- che, non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti dovrà essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Sono ammessi, in via complementare, rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo nel pieno rispetto del principio di prossimità sancito dall'articolo 182-bis, comma 1, lettera b), del d.lgs.n. 152/2006 e delle norme generali che disciplinano la materia, a condizione che l'impianto sia dotato di sistema di caricamento dedicato a bocca di forno che escluda anche ogni contatto tra il personale addetto e il rifiuto (comma 6);
- che, nel caso di smaltimento in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione di rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti siano tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale. Il contributo, incassato e versato a cura del gestore in un apposito fondo regionale, è destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, a interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani. Il contributo è corrisposto annualmente dai gestori degli impianti localizzati nel territorio della regione che riceve i rifiuti a valere sulla quota incrementale dei ricavi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale e i relativi oneri comunque non possono essere traslati sulle tariffe, poste a carico dei cittadini (comma 7);
- la riduzione dei termini per le procedure di espropriazione per pubblica utilità (comma 8);
- la parziale modifica della disciplina relativa al Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene di cui all'art. 234 del d.lgs. n. 152/2006, stabilendo quanto segue:
 - del consorzio deve fare parte in ogni caso un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate (comma 12, lett. b);
 - l'entità dei contributi di partecipazione al consorzio dovrà essere fissata dal medesimo decreto che deve fissare il contributo percentuale di riciclaggio (comma 12, lett. c);

- che i contributi previsti per il riciclaggio di rifiuti in beni in polietilene sono temporaneamente fissati nella misura del 30 per cento dei relativi importi (comma 13).

Al riguardo, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito agli effetti finanziari derivanti dalla riduzione dei contributi di riciclaggio e per la partecipazione al consorzio, evidenziando gli eventuali riflessi per gli enti pubblici interessati e per la funzionalità del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene. Andrebbe inoltre acquisita conferma circa la conformità della disciplina con quella europea al fine di escludere l'applicazione di eventuali sanzioni.

ARTICOLO 36, commi 1 e 2

Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca degli idrocarburi

Il testo originario dell'art. 36 del provvedimento in esame prevede, per gli anni dal 2015 al 2018, l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche nelle aree in cui si svolgono ricerche e coltivazioni di idrocarburi. La determinazione degli importi oggetto dell'esclusione vengono demandati ad un decreto interministeriale, sulla base dell'ammontare delle maggiori entrate riscosse dalla regione, derivanti dalla destinazione delle aliquote relative alla produzione di idrocarburi alle regioni a statuto ordinario, nel limite delle aliquote di prodotto relative agli incrementi di produzione realizzati negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 rispetto al 2013 (comma 1). Viene, altresì, demandato alla legge di stabilità per il 2015 la definizione per le regioni, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, del limite dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitale finanziate con le entrate delle aliquote di prodotto di cui art. 20, commi 1 e 1-bis del D.lgs. n. 625/1996, destinate alle regioni a statuto ordinario (comma 2). Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

La modifica rende permanente – e non più limitata agli anni dal 2015 al 2018 – l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche (comma 1). A tali finalità sono aggiunte quelle di bonifica, ripristino ambientale e mitigazione del rischio ambientale. Viene altresì eliminato il riferimento territoriale alle aree in cui si svolgono ricerche e coltivazioni di idrocarburi. Gli importi continuano peraltro ad essere determinati dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle maggiori entrate riscosse dalle

regioni, rivenienti dalle aliquote di prodotto di cui al citato art. 20 del D. LGS. 625/1996 e nel limite delle aliquote di prodotto relative agli incrementi di prodotto rispetto al 2013.

Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi la neutralità finanziaria della disposizione anche con riferimento al nuovo testo in esame, considerato che le modifiche apportate ampliano la portata applicativa della prevista esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno.

Sul punto si rammenta che la relazione tecnica, con riguardo al testo originario della disposizione in esame, afferma che questa (comma 1) non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica atteso che l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno di specifiche spese nelle aree in cui si svolgono ricerche e coltivazioni di idrocarburi, è subordinata e limitata agli importi stabiliti con decreto interministeriale e trova compensazione nelle maggiori entrate riscosse dalle regioni. Con riguardo al comma 2, la RT afferma che la disposizione ha carattere programmatico e dalla stessa non derivano effetti negativi per la finanza pubblica, posto che il limite dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitale finanziate con le entrate delle aliquote - di cui art. 20, commi 1 e 1-bis del D.lgs. n. 625/1996 - potrà essere stabilito con la legge di stabilità per il 2015 compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica.

ARTICOLO 36, comma 2-bis

Destinazione ai comuni della linea di costa di quota dei proventi fiscali derivanti dalle attività di coltivazione *offshore*

La norma destina il 50 per cento delle aliquote di prodotto derivanti dalle produzioni di idrocarburi nel mare territoriale ai comuni prospicienti la linea di costa in corrispondenza con le aree di insediamento degli impianti *offshore*; tali risorse sono destinate a interventi infrastrutturali e occupazionali in materia ambientale, sicurezza idrogeologica del territorio salvaguardia delle coste, secondo le modalità stabilite con apposito disciplinare.

Al riguardo, al fine di escludere effetti di maggior onere, appare opportuno acquisire un chiarimento del Governo circa la compatibilità della norma in esame - che destina il 50 per cento delle aliquote di prodotto derivanti dalle produzioni di idrocarburi nel mare territoriale ai comuni prospicienti la linea di costa in corrispondenza con le aree di insediamento degli impianti *offshore* - con le finalità di spesa alle quali i medesimi proventi risultino eventualmente già preordinati a normativa vigente.

ARTICOLO 36, comma 2-*quater*

Misure di sviluppo economico nelle regioni di estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi

Normativa vigente: l'art. 45 della legge n. 99/2009, prevede che per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente²⁶, è elevata dal 7 per cento al 10 per cento. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato (comma 1). Tali somme sono interamente riassegnate al Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (comma 2). Il Fondo è alimentato: a) dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1; b) dalle erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione di coltivazione e di eventuali altri soggetti, pubblici e privati (comma 3). Viene demandato ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefici previsti dall'articolo in riferimento e i meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del Fondo (comma 4). Con decreto interministeriale sono, inoltre, annualmente destinate, sulla base delle disponibilità del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute. Tali somme dovranno compensare il minor gettito derivante dalle riduzioni delle accise disposte con il medesimo decreto.

La norma modifica la finalità cui sono destinate le risorse del Fondo di cui all'art. 45 della legge n. 99/2009 che, a normativa vigente è preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi. La nuova finalizzazione, sostitutiva di quella summenzionata, consiste nella promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una *social card* in favore dei residenti nelle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

Al riguardo, si evidenzia che la norma destina a nuove finalità (promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una *social card* in favore dei residenti nelle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi) le risorse del Fondo di cui all'art. 45 della legge n. 99/2009 che, a normativa vigente, sono preordinate alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle medesime regioni. La nuova finalizzazione è

²⁶ Ai sensi dell' art. 19, comma 1, del D.lgs. n. 625/1996,

interamente sostitutiva di quella prevista a legislazione vigente e, pertanto, l'intervento normativo è adottato nel presupposto che esso operi in condizioni di neutralità finanziaria. In proposito appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa tale ipotesi.

In merito ad eventuali effetti indiretti, sarebbe utile valutare se possano determinarsi apprezzabili riflessi sul gettito in connessione ad una possibile contrazione dei consumi di tali idrocarburi nelle medesime regioni.

ARTICOLO 36-*bis* (articolo aggiunt. 36.07 nuova formulaz.)

Curriculum del soggetto affidatario

Normativa vigente. L'articolo 16, comma 1, del DL 1/2012 (Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche) ha disposto che, al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi, garantendo maggiori entrate erariali, fossero stabilite, con apposito decreto ministeriale, le modalità per individuare le effettive maggiori entrate e le modalità di destinazione di una quota delle stesse per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali nei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi.

In attuazione dell'articolo 16, comma 1, è stato emanato il decreto ministeriale 12 settembre 2013, in base al quale una quota dell'IRES versata dai soggetti di nuova costituzione che svolgono attività di coltivazione di idrocarburi in terraferma è iscritta in apposito Fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico²⁷. Tale quota è determinata applicando all'imposta complessivamente versata da detti soggetti l'aliquota del 30%, fino ad un ammontare non superiore a euro 130 milioni di euro, e l'aliquota del 15% sull'eccedenza. Tale meccanismo si applica per i dieci periodi di imposta successivi al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti relativi ai nuovi progetti di sviluppo.

Il decreto contiene, infine, dettagliate indicazioni in ordine alle modalità di calcolo e di contabilizzazione delle somme da versare, nonché sulle procedure di controllo sugli utilizzi delle somme entro i limiti della disponibilità effettivamente introitate.

Le norme dispongono che l'articolo 16 del DL 1/2012 si applichi alle maggiori entrate effettivamente realizzate attraverso i versamenti dei soggetti titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma con riferimento a progetti di sviluppo la cui autorizzazione sia rilasciata successivamente al 12 settembre 2013. La quota utilizzabile è determinata dalla misura del 30 per cento di tali maggiori entrate e per dieci periodi di imposta successivi all'entrata in esercizio dei relativi impianti. Il DM 12 settembre 2013 del Ministero dell'economia continua a trovare applicazione per le parti non modificate dal presente articolo.

²⁷ Il Fondo è destinato a finanziare interventi per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che andrebbe chiarito il coordinamento fra la norma in esame e il decreto ministeriale 12 settembre 2013, che in base al testo continuerebbe a trovare applicazione “per le parti non modificate dal presente articolo”. Tale chiarimento appare necessario in quanto il decreto ministeriale delinea un’articolata procedura per il calcolo e la contabilizzazione delle somme da versare, nonché per il rispetto del limite delle risorse disponibili, mentre la norma in esame sembrerebbe limitarsi, da una parte, ad incrementare la quota delle entrate utilizzabili per gli interventi di sviluppo, dall’altra, a prolungare il periodo di operatività del meccanismo finanziario.

Sotto il primo profilo (incremento della quota delle entrate utilizzabili), si osserva che il decreto ministeriale prevede una doppia aliquota (30% e 15%) da applicare a due scaglioni (fino a 130 milioni; oltre tale somma). La norma in esame, invece, sembrerebbe unificare le due aliquote verso l’alto (ossia al 30%), superando di fatto la suddivisione in scaglioni.

Sotto il secondo profilo (tempi di operatività del finanziamento), si osserva che mentre il decreto trova applicazione per i dieci periodi di imposta successivi al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio degli impianti, la norma in esame fa riferimento a “dieci periodi di imposta successivi all’entrata in esercizio dei relativi impianti” (e, quindi, possibilmente ad un periodo più lungo).

Nell’ambito del predetto chiarimento, andrebbe precisato se - con l’entrata in vigore della norma in esame - continuerebbero a trovare applicazione le disposizioni del decreto ministeriale che regolano le modalità di determinazione della quota di imposte utilizzabile: si fa riferimento, per esempio, all’esclusione (dalla base di calcolo delle predette aliquote) dei crediti IRES portati in compensazione ovvero rimborsati dall’Agenzia delle entrate.

Ciò premesso, si osserva che - come detto - la modifica del meccanismo di determinazione delle somme utilizzabili sembrerebbe unificare al 30%, ossia verso l’alto, delle due aliquote attualmente vigenti. Da tale modifica potrebbe quindi derivare un incremento della spesa non previsto nei tendenziali a normativa vigente. Sul punto andrebbe acquisito un chiarimento del Governo.

Anche dal prolungamento del periodo di operatività del finanziamento – in precedenza descritto - sembrerebbero derivare possibili effetti di incremento della spesa, tenuto conto che il meccanismo di finanziamento non si fermerebbe più (come previsto a normativa vigente) dopo il decimo periodo

d'imposta successivo al rilascio dell'autorizzazione, ma si estenderebbe fino al decimo periodo d'imposta successivo all'entrata in esercizio degli impianti.

Si ricorda, infine, che la relazione tecnica riferita all'articolo 16 del DL 1/2012 aveva previsto effetti netti di segno positivo (sia pure non quantificati), tenuto conto che sarebbe stata destinata a finalità di spesa soltanto una parte delle maggiori entrate correlate all'attivazione dei nuovi investimenti. Andrebbe pertanto chiarito - anche sulla base dei dati disponibili dopo il primo periodo di applicazione - se tali effetti positivi si siano effettivamente riscontrati e se la norma in esame possa pregiudicarne l'ulteriore conseguimento.

ARTICOLO 38

Valorizzazione delle risorse energetiche nazionali

Le norme recano una serie di modifiche all'articolo 38. Si ricorda che alla formulazione iniziale dell'articolo non sono stati ascritti effetti finanziari.

Fra le modifiche apportate al testo iniziale si segnalano le seguenti previsioni:

- gli oneri connessi all'istruttoria per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi vengono espressamente posti a carico delle società proponenti e le corrispondenti somme devono essere versate al Ministero dell'ambiente (comma 4, ultimo periodo);
- il rilascio del titolo concessorio unico ai soggetti che dispongono di idonea capacità tecnica, economica ed organizzativa è subordinato alla presentazione di idonee fidejussioni bancarie o assicurative commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste [comma 6, lett. c), ultimo periodo];
- il rilascio di nuove autorizzazioni per la ricerca e per la coltivazione di idrocarburi è vincolato a una verifica sull'esistenza di tutte le garanzie economiche da parte della società richiedente, per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attività, commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi (comma 6-ter);
- ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietati la ricerca e l'estrazione di *shale gas* e di *shale oil* e il rilascio dei relativi titoli minerari. I titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano alle autorità competenti i dati e le informazioni relativi all'utilizzo pregresso di tali tecniche. Le violazioni accertate delle prescrizioni previste dalla norma in esame determinano

l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso (comma 11-*quater*).

Nulla da osservare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 38 comma 11-*ter*

Valorizzazione delle risorse energetiche nazionali

Normativa vigente: l'articolo 1, comma 110, della legge 239/2004 ha stabilito che le spese per le attività svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento di un contributo di importo non superiore allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. Il successivo comma 111 prevede che le somme derivanti da detti contributi sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero.

Nella premessa del decreto ministeriale con cui è stata data attuazione alle norme richiamate (DM 18 settembre 2006) viene precisato che si è ritenuto opportuno "applicare l'aliquota unica dello 0,5 % sul valore delle opere da realizzare, a prescindere dal valore massimo delle opere stesse, in considerazione del fatto che tutte le opere, a prescindere dal valore dell'investimento, comportano, per gli uffici dell'amministrazione, un'attività istruttoria onerosa, complessa e non graduabile in misura inferiore alla percentuale massima prevista dall'art. 1, comma 110, della legge n. 239/2004".

La norma modifica l'articolo 1, comma 110, della legge 239/2004 incrementando il contributo che può essere posto a carico dei soggetti richiedenti per le spese connesse alle autorizzazioni, alle concessioni e ai permessi relativi ad impianti e infrastrutture energetiche di competenza statale. In particolare, la misura massima del contributo viene portata dallo 0,5 all'1 per mille del valore delle opere da realizzare.

Al riguardo non vi sono osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Sarebbe peraltro utile disporre degli elementi posti alla base dell'incremento del contributo in esame, in relazione all'attività istruttoria per gli uffici interessati.

ARTICOLO 38 comma 11-*quinquies* (emendamento 38.177)

Cogenerazione ad alto rendimento

La norma prevede che con apposito decreto ministeriale siano definite condizioni e modalità per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento, ottenuta a seguito della riconversione di impianti esistenti di generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili, che alimentano siti industriali o artigianali. Tale maggiore valorizzazione è riconosciuta nell'ambito del regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento, come disciplinato in attuazione dell'articolo 30, comma 11, della legge 99/2009.

La norma richiamata prevede che il regime di sostegno disciplinato dal D. Lgs. 20/2007 per la cogenerazione ad alto rendimento sia riconosciuto per un periodo non inferiore a dieci anni. Il testo fa riferimento, in particolare, all'articolo 6, secondo periodo, del D. Lgs. 20/2007. Quest'ultima disposizione opera a sua volta un rinvio ai benefici previsti dai provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del D. Lgs. 79/1999 (copertura dei costi sostenuti dai distributori a valere sulle componenti tariffarie per il trasporto e la distribuzione) e dell'articolo 16, comma 4, del D. Lgs. 164/2000 (determinazione delle tariffe per ripartire i benefici tra clienti ed imprese, assicurando a queste ultime una congrua remunerazione del capitale investito).

Al riguardo andrebbe chiarito se la maggiore valorizzazione dell'energia da cogenerazione prevista dal testo debba essere finanziata nell'ambito del sistema tariffario a carico della generalità dell'utenza e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 38-bis

Accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

Normativa vigente: l'articolo 1, comma 1, del DL 69/2013 è volto ad assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, anche tramite l'aggiornamento dei criteri di valutazione ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e tramite l'aggiornamento della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio. Tale maggiore accesso dovrebbe inoltre essere assicurato attraverso l'incremento della misura massima della garanzia diretta concessa dal Fondo (fino all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria) nei confronti delle imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni.

La norma integra l'articolo 1, comma 1, del DL 69/2013, prevedendo che l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese sia consentito – oltre che con le altre modalità previste dall'articolo 1- anche attraverso la realizzazione di operazioni finanziarie finalizzate all'attività d'impresa, di durata non inferiore a 36 mesi, alle quali si applica la

garanzia diretta del Fondo fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi, per un limite massimo ammissibile di 100 milioni di euro annui, concessi su richiesta delle imprese beneficiarie a condizione che comprovino il rilascio del titolo concessorio.

Al riguardo si osserva che la norma è volta ad ampliare l'utilizzo delle risorse del Fondo con finalità di garanzia. Andrebbe valutato se l'ampliamento delle operazioni che beneficiano del Fondo possa accrescere i rischi di escussione delle garanzie e possa quindi richiedere un'integrazione delle risorse preordinate a fronteggiare tali rischi.

ARTICOLO 39 (em. 39.2)

Incentivi per i veicoli a basse emissioni

La norma aggiunge una ulteriore finalità a quelle già definite dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, che sono finanziate mediante il 50 per cento del ricavato delle aste delle quote di emissione dei gas serra. Tale nuova finalità prevede il rafforzamento della tutela degli ecosistemi terrestri e marini anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo ed il contrasto dell'inquinamento.

Al riguardo andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo che la nuova finalità, che prevede l'impiego di mezzi idonei e strutture per il monitoraggio, sia compatibile con il conseguimento delle finalità già previste a legislazione vigente, delle quali alcune sono correlate al rispetto di impegni internazionali e comunitari.

ARTICOLO 42, commi 14-*bis* e 14-*ter* (emendamento 42.37)

Pubblicazione di dati

Le norme, al fine di accelerare le procedure per l'intesa sul riparto tra le regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale, stabiliscono che per l'anno 2014 le regioni di riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali sono quelle individuate nella seduta della Conferenza Stato-regioni e province autonome del 5 dicembre 2013 ossia Umbria, Emilia Romagna, Veneto (comma 14-*bis*).

Viene inoltre integrato l'articolo 2, comma 67-*bis*, della legge finanziaria 2010 (L. 191/2009). In particolare è stabilito che, in attesa dell'adozione dell'apposito decreto del Ministero dell'economia che definirà la procedura a regime, in via transitoria, per l'anno 2014, il riparto della quota premiale è disposto dal Ministro della salute tenendo conto anche di criteri di equilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Per il solo 2014, inoltre, viene incrementata, da 0,3 a 1,75 per cento, la percentuale indicata per la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in quanto la quota premiale è ricompresa nel livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

**ARTICOLO 42, commi da 14-*quater* a 14-*sexies* (emendamento 42.36 del Governo)
Debiti commerciali della regione Sardegna**

Le norme stabiliscono che, per l'anno 2014, le entrate già riservate all'erario in forza dell'articolo 1, comma 508 della legge n. 147/2013 afferenti al territorio della regione Sardegna sono invece destinate alla riduzione dei debiti commerciali contratti dalla regione medesima (comma 14-*quater*).

Alla copertura dell'onere sopra descritto in termini di saldo netto da finanziare, pari a 230 milioni di euro, si provvede mediante una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari". Tale copertura determina un ulteriore onere pari a 2.760.000 euro per l'anno 2016, 2.683.024 euro per l'anno 2017, 2.605.123 euro per l'anno 2018 e 2.526.288 euro a decorrere dall'anno 2019 in quanto vengono meno interessi attivi commisurati al tasso dei BTP a 5 anni. Tale ultimo onere è coperto per 384.000 euro annui mediante la riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e per la parte residua mediante la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/2004.

La relazione tecnica, integrata con riferimento alle norme in esame nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, afferma che l'utilizzo di somme destinate originariamente alla concessione di anticipazioni agli enti locali determina il venir meno dei corrispondenti interessi attivi, commisurati al tasso dei BTP a 5 anni. La relazione

tecnica ipotizza che l'erogazione delle anticipazioni sarebbe avvenuto nel 2015, e, pertanto, l'onere si manifesterà dall'anno successivo in considerazione della tempistica di rimborso delle anticipazioni previsto dal citato decreto legge n. 35/2013.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare alla luce delle considerazioni contenute nella relazione tecnica.

ARTICOLO 42 *bis*, (emendamento 42.02)

Ammissione al finanziamento del programma di edilizia sanitaria

La norma proroga a trenta mesi dalla sottoscrizione degli accordi di programma stipulati nel 2013 il termine, fissato dal comma 310 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in diciotto mesi, entro il quale le regioni e le province autonome presentano la richiesta di ammissione al finanziamento per l'utilizzazione delle risorse per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria. Conseguentemente, sono fissati in trentasei mesi i termini relativi agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento, già valutata non ammissibile, possa rientrare nei finanziamenti del citato comma 310.

Al riguardo, andrebbe escluso che il meccanismo di proroga dei termini per accedere ai finanziamenti destinati alle regioni ed alle province autonome per i programmi di edilizia sanitaria possa pregiudicare la revoca di impegni di spesa già assunti per determinati interventi non realizzati con conseguenti effetti sulla finanza pubblica.

ARTICOLO 43, comma 3-*bis*

Sanzioni per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno 2013

La norma modifica la sanzione dovuta, ai sensi della lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011, dagli enti che non hanno raggiunto l'obiettivo fissato per il 2013 in forza del patto di stabilità interno.

In particolare la sanzione dovuta nel 2014 non si sostanzia più nella riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato bensì in un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile del comune inadempiente.

Si prevede, inoltre, che, su richiesta dei comuni che hanno attivato nel 2014 la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale nonché dei comuni che nel 2014 hanno deliberato il dissesto finanziario, il pagamento della sanzione sopra descritta potrà essere rateizzato in dieci anni e gli effetti finanziari determinati dalla sua applicazione non concorrono alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.

Al riguardo, si rileva che le disposizioni appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari la cui entità non appare determinabile in base al tenore letterale delle disposizioni medesime. Appare quindi necessario disporre di elementi di quantificazione riferiti all'incidenza delle modifiche apportate rispetto alla definizione degli obiettivi del patto per gli enti interessati e alle eventuali conseguenze ai fini dei saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 43 comma 5-*bis* (emendamento 43.30)

Fondo di solidarietà comunale 2013

La norma interviene sulle variazioni delle assegnazioni ai Comuni delle quote del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013. In particolare, con riferimento alle variazioni dovute alla verifica del gettito IMU 2013 sui fabbricati iscritti in catasto alla categoria D, si concede la possibilità di rateizzare in 3 anni (2015, 2016 e 2017) la differenza dovuta dai Comuni risultanti a debito.

La relazione tecnica afferma che la norma non determina effetti negativi sulla finanza pubblica, in quanto a fronte della eventuale rateizzazione del recupero del maggior fondo di solidarietà comunale attribuito nel 2013, come risultante dalla verifica del gettito IMU di cui al comma 729-bis della legge di stabilità 2014 corrisponde una contestuale rateizzazione, nei medesimi importi, delle somme che il Ministero dell'interno è tenuto a riconoscere ai comuni beneficiari di un minor fondo di solidarietà comunale nell'anno 2013, sempre a seguito della verifica del gettito IMU di cui al citato comma 729-bis.

Al riguardo si evidenzia che la disposizione in esame comporta, per i Comuni a credito nei confronti del Fondo di solidarietà comunale per effetto delle variazioni delle assegnazioni IMU 2013 sui fabbricati categoria D, uno slittamento della riscossione di somme dal 2014 al

triennio 2015-2017. Andrebbero acquisiti chiarimenti in merito ai possibili effetti finanziari negativi recati dalla minore disponibilità di liquidità per tali soggetti.

ARTICOLO 43, comma 5-ter (emendamento 43.20)

Ulteriori anticipazione di somme per il pagamento di debiti pregressi

Le norme riducono dal 95 al 75 per cento la percentuale dei pagamenti di debiti che le amministrazioni regionali devono aver certificato, a valere sulle anticipazioni già ricevute, al fine di poter accedere all'erogazione di ulteriori anticipazioni di liquidità a valere sulla ulteriore dotazione aggiuntiva per il 2014 della "Sezione regioni". La dotazione aggiuntiva deriva da eventuali disponibilità relative ad anticipazioni attribuite precedentemente e non ancora erogate, anche per eventuali verifiche negative in merito al rispetto degli adempimenti richiesti alle Regioni.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la disposizione si limita ad agevolare l'utilizzo di somme già stanziare.

ARTICOLO 43-bis (emendamento 43.024)

Applicabilità delle norme del decreto alle regioni a statuto speciale

Le norme stabiliscono le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che le quantificazioni recate dalla relazione tecnica allegata al provvedimento in esame siano state determinate in conformità di quanto disposto dall'articolo in esame.

ARTICOLO 43-ter

Realizzazione di opere pubbliche da parte di enti disciolti per infiltrazioni della criminalità

La norma, dispone che le eventuali economie a valere sullo stanziamento a favore delle fusioni di comuni, di cui all'art. 1, comma 380-ter, lett. a), della legge n. 228/2012, sono

destinate, per il triennio 2014-2016, alle finalità di cui all'articolo 1, comma 707, della legge n. 296/2006.

Il comma 707 citato ha disposto, per gli anni 2007, 2008 e 2009, a favore degli enti locali che si trovano, alla data del 1° gennaio di ciascun anno, nella condizione di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, la corresponsione di un contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima annuale di 30 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente.

Al riguardo andrebbe chiarito se, in mancanza di un'espressa deroga, le spese si osserva che, per garantire la neutralità finanziaria della norma, andrebbero acquisiti elementi volti a verificare la compatibilità degli effetti ascrivibili agli interventi da finanziare nei comuni disciolti per infiltrazioni della criminalità rispetto alle dinamiche di spesa scontate nei tendenziali di finanza pubblica con riferimento alle disposizioni di cui alla legge n. 228/2012.

PROFILI DI COPERTURA

ARTICOLO 3, commi 12-*bis* e 12-*ter* (Emendamento Borghi 3.43)

Completamento interventi infrastrutturali di viabilità per l'integrale attuazione della Convenzione Italia-Francia

La norma autorizza la spesa di 487 mila euro per l'anno 2014 per il completamento degli interventi infrastrutturali di viabilità stradale necessari a garantire l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia di cui all'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 194, che autorizza le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. e le aziende esercenti servizi ad impianti fissi di competenza statale in regime di concessione a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie, in relazione a rate di ammortamento per capitali ed interessi, complessivamente determinati nell'ambito dei limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato.

Al riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca, in primo luogo, se le risorse di cui si prevede l'utilizzo siano effettivamente disponibili e, in caso affermativo, in quale capitolo esse siano state allocate; in secondo luogo, se tali risorse siano congrue al punto di vista dei saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto.

ARTICOLO 3, commi 12-*quater* e 12-*quinquies* (Emendamento Borghi 3.55)

Funzionamento dell'Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) attraverso il tunnel del Frejus

La norma autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 8,8 milioni di euro per l'anno 2015, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, per il funzionamento dell'Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) attraverso il tunnel del Frejus. Al relativo onere si provvede per gli anni dal 2015 al 2019 mediante utilizzo delle risorse del fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia previste all'articolo 38, comma 6, della legge 8 agosto 2002, n. 166, resesi disponibili per pagamenti non più dovuti, che allo scopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e per gli anni dal 2020 al 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se vi siano sufficienti risorse disponibili per far fronte ai maggiori oneri previsti sul fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia di cui all'articolo 38, comma 6, della legge 8 agosto 2002, n. 166 (capitolo 7301 – stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). Inoltre, giacché la norma prevede l'utilizzo per pagamenti non più dovuti e, quindi, verosimilmente di risorse iscritte come residui passivi, il Governo dovrebbe chiarire se la copertura prevista risulti congrua anche con riferimento ai saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto.

Infine, per quanto concerne la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento della nuova linea ferroviaria Torino –Lione (capitolo 7532 – stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), appare necessario che il Governo chiarisca se tale riduzione sia suscettibile di pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

ARTICOLO 4, comma 4-*bis* (Emendamento Dorina Bianchi 4.28)

Fondo per le aree metropolitane

La norma dispone che, per dare compiutezza alle funzioni delle aree metropolitane, sia istituito un fondo, alimentato, in fase di prima attuazione, dalle risorse di cui al comma 9 dell'articolo 4 e successivamente da tutte le ulteriori risorse derivanti da leggi pluriennali di spesa, finalizzato alla continuità dei lavori delle reti delle aree metropolitane e al supporto temporale delle specifiche esigenze di cassa.

Al riguardo, si segnala che il comma 9 reca una esplicita clausola di compensazione finanziaria degli oneri derivanti dai commi 5, 6 e 8 dell'articolo 4 e non può, quindi, essere utilizzato, come previsto dalla presente disposizione per la copertura degli oneri connessi all'istituzione del fondo per il completamento delle aree metropolitane. Si segnala, inoltre, che non appare conforme alla vigente disciplina contabile il finanziamento del predetto fondo attraverso un generico rinvio alle risorse derivanti da leggi pluriennali di spesa.

ARTICOLO 6, comma 5-*septies* (emendamento Coppola 6.43 nuova formulazione)

Programma strategico nazionale per la banda ultralarga

La norma dispone che il Ministero dello sviluppo economico provveda all'attuazione del progetto strategico nazionale per la banda ultralarga, autorizzato dalla Commissione europea, utilizzando le risorse iscritte nello stato di previsione relativo al medesimo Ministero, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012.

Al riguardo, si segnala che l'autorizzazione di spesa alla quale la disposizione fa riferimento destinava al Piano nazionale Banda larga 150 milioni di euro nell'anno 2013. Tuttavia, poiché tale esercizio risulta ormai concluso, la disposizione dovrebbe in realtà far riferimento al

rifinanziamento del medesimo piano previsto, nella misura 20,75 milioni di euro per l'anno 2014, dall'articolo 1, comma 97, della legge n. 147 del 2013. Si ricorda che le suddette risorse sono iscritte nel capitolo 7230 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, che da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato presenta una disponibilità di competenza di circa 18 milioni di euro. Appare quindi necessario che il Governo chiarisca se le risorse oggetto di utilizzo siano quelle testé menzionate e se tale utilizzo non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente. In caso di risposta affermativa, appare opportuno riformulare la disposizione in termini di novella all'articolo 1, comma 97, della legge n. 147 del 2013, destinando le relative risorse non solo al Piano nazionale Banda larga, ma anche al progetto strategico nazionale per la banda ultralarga. Sul punto, appare necessario comunque acquisire l'avviso da parte del Governo.

ARTICOLO 9, comma 2-*quinquies* (Emendamento Malpezzi 9.19)

Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa per interventi di edilizia e acquisizione attrezzature da parte delle Accademie

La norma dispone l'incremento, nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge n. 311 del 2004, relativa alla realizzazione di interventi di edilizia e all'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante premi per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Al riguardo, si segnala preliminarmente che da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato il capitolo nel quale sono iscritte le risorse di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2013, recante premi per l'alta formazione

artistica, musicale e coreutica (capitolo 1780 – stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) reca le necessarie risorse. Ciò posto, appare necessario che il Governo chiarisca se l'utilizzo delle risorse medesime non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sui medesimi stanziamenti.

ARTICOLO 32-*bis*, comma 2 (Emendamento Relatore 32.017)

Disposizioni in materia di autotrasporto

Al riguardo, si segnala che il comma 2 riconosce la fruizione, mediante credito d'imposta, dei contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di beni capitali, a valere sulle risorse finanziarie destinate al settore dell'autotrasporto di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, relative all'esercizio finanziario 2013, e all'articolo 1, comma 89, della legge n. 147 del 2013, relative all'esercizio finanziario 2014, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre l'importo complessivo di 39 milioni di euro. In merito all'utilizzo di tali risorse si ricorda che quelle relative al 2013 sono iscritte in un capitolo di conto capitale (7420 – stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), mentre quelle relative all'anno 2014 sono iscritte in un capitolo di parte corrente (1337 – stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). Ciò posto, in primo luogo appare necessario che il Governo chiarisca se, per la parte di copertura che richiama l'esercizio 2013, siano venute meno le ragioni dell'impegno che giustificava l'iscrizione delle risorse come residui passivi, anche al fine di verificare la congruità della copertura con particolare riferimento ai saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto. In secondo luogo, per quanto riguarda la parte di copertura che richiama l'esercizio finanziario 2014, appare necessario che il Governo assicuri che l'impiego delle predette risorse non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sui suddetti stanziamenti.

ARTICOLO 34, comma 7-ter (emendamento Dallai 34.46)

Misure urgenti in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati

Al riguardo, si segnala l'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del quale è previsto l'utilizzo per la copertura degli oneri derivanti dall'esclusione dal Patto di stabilità di interventi e opere di bonifica di cui al comma 7, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, non reca, sulla base delle tabelle allegate alla legge di stabilità per il 2014, le necessarie disponibilità per il medesimo anno 2014.

ARTICOLO 36, comma 2-ter (emendamento La relatrice 36.29)

Destinazione di somme versate all'entrata in materia di ambiente

Le norme dispongono che:

- le somme versate nel secondo semestre dell'anno dal titolare unico o dal contitolare delle concessioni di coltivazioni in mare di cui all'articolo 17, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, debbano essere riassegnate entro 60 giorni e possano comunque essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo;
- le somme versate entro il 30 ottobre di ogni esercizio finanziario dai soggetti proponenti le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale e riassegnate al capitolo 2701, Piano di gestione 28 (spese per il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS), dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare siano utilizzabili anche nell'esercizio finanziario successivo per le spese di funzionamento e di istruttoria svolte dalla competente direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del medesimo Ministero.

Al riguardo, fermo rimanendo che le norme non sembrano mutare le finalità alle quali sono destinate le risorse versate dai titolari delle concessioni di coltivazioni in mare e dai soggetti proponenti le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, si segnala, tuttavia, che le medesime norme, autorizzando il mantenimento in bilancio di somme di parte corrente anche nell'esercizio successivo a quello di riferimento, dispongono deroghe al

principio di annualità del bilancio suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, con particolare riferimento ai saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 42, comma 14-*quinquies* (Emendamento Governo 42.36)

Riduzione debiti commerciali Regione Sardegna

Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (capitolo 3075 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) del quale è previsto l'utilizzo nella misura di 2.376.000 euro per l'anno 2016, di 2.299.024 euro per l'anno 2017, di 2.221.123 euro per l'anno 2018 e di 2.142.288 euro a decorrere dall'anno 2019, rechi le necessarie disponibilità. Con riferimento all'utilizzo nella misura di 384 mila euro a decorrere dall'anno 2016 delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, si segnala che lo stesso, sulla base delle dotazioni previste dalla legge di stabilità per il 2014, reca le necessarie disponibilità.

Infine, appare necessario modificare la formulazione della copertura finanziaria di cui al comma 14-*quinquies*, indicando esplicitamente che gli oneri pari a 2 milioni e 376 mila euro e a 384 mila euro hanno carattere annuo e che le proiezioni alle quali si fa riferimento sono quelle relative all'anno 2016. In proposito, appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 43-*ter* (Emendamento Governo 43.025)

Misure finanziarie per la realizzazione di opere pubbliche da parte degli enti locali sciolti a seguito di infiltrazioni e/o condizionamento da parte della criminalità organizzata

La norma dispone che le eventuali economie formatesi sullo stanziamento a favore delle fusioni di comuni nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380-*ter*, lettera *a*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono destinate, per il

triennio 2014-2016, alle finalità di realizzazione o manutenzione di opere pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Al riguardo, si segnala che la norma introduce una deroga al principio di annualità del bilancio non prevista dalla vigente disciplina contabile²⁸, posto che la norma stessa consente la destinazione delle eventuali economie formatesi sullo stanziamento a favore delle fusioni di comuni nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale (capitolo 1365- stato di previsione del Ministero dell'interno) alle finalità di realizzazione o manutenzione di opere pubbliche di cui all'articolo 1, comma 707, della legge n. 296 del 2006. Ciò premesso, appare comunque necessario che il Governo chiarisca gli effetti derivanti dalla suddetta disposizione con particolare riferimento ai saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto, in considerazione del fatto che interventi di conto capitale sono finanziati con economie di parte corrente.

²⁸ Si ricorda, inoltre, che tali risorse non rientrano tra quelle per le quali è già previsto sulla base della legislazione vigente una esplicita deroga al fine del loro mantenimento in bilancio (vedi circolare n. 4 del 214 del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato).